

TORNATA DEL 1° MARZO 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Continuazione della verificaione dei poteri — Relazione dell'elezione dell'ingegnere Grattoni nel collegio di Ceva — Avvertenza del deputato Mellana, e spiegazione del relatore Sella — Relazione sull'elezione del deputato Robecchi, economo generale di benefizi vacanti in Lombardia — Il deputato Brofferio si oppone alla convalidazione — L'elezione è confermata — Relazione fatta dal deputato Cavallini sull'elezione del deputato Lambruschini, eletto pure senatore — È annullata — Relazione fatta dal deputato Brofferio sull'elezione del collegio di Terranova, e proposizione d'inchiesta per irregolarità dell'ufficio elettorale — Sostengono la convalidazione i deputati Di Marco, Chiaves e Boggio — Risposta del relatore — L'elezione è approvata — Relazione fatta dal deputato Cantelli sull'elezione del collegio di Ciriè — Questione della revisione recente delle liste elettorali nelle antiche provincie — Opposizioni del deputato Boggio alle conclusioni dell'ufficio, e sua proposta di annullamento — Osservazioni dei deputati Cavallini e Pescatore in favore della validazione — È approvata — Elezione dell'ingegnere Mattei, direttore delle costruzioni navali — Opposizione del deputato Mellana.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

CAMPINI, segretario iunior, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

SEGUITO DELLA VERIFICAIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della verificaione di poteri. Invito quindi il relatore del III ufficio signor Sella Q. a salire la ringhiera.

SELLA Q., relatore. Collegio di Ceva.

Gli elettori iscritti sono 1370; i votanti 618.

Al primo scrutinio l'ingegnere Grattoni ebbe voti 597; voti dispersi 14; nulli 7.

Essendosi riunito sulla persona dell'ingegnere Grattoni più della metà dei voti dei presenti e più che il terzo dei voti degli iscritti, venne proclamato deputato.

Non vi è contestazione di sorta, le operazioni furono regolari.

L'ingegnere Grattoni fu già deputato di tre altre Legislature, ma può parere ad alcuno dubbio se egli sia o no eleggibile, perchè compartecipe di una indennità di 30,000 lire. Sarà forse bene che io dia qualche cenno sullo stato della questione.

Probabilmente ognuno sa come il Governo avesse indugiato ad intraprendere un'opera grandiosissima che, se è di somma importanza per l'attuale regno d'Italia, era della più grande urgenza per l'antico regno sardo, voglio dire il traforo del Moncenisio.

Ed infatti temevano gli uomini tecnici, ed avevano per ciò le loro buone ragioni, che i mezzi i quali bastano a cacciare aria entro gli ordinari lavori sotterranei, onde chi ci lavora possa vivere, non bastassero a mandarla al fondo di così grande galleria. Tre dei nostri più distinti ingegneri, di cui la patria certo si onora, i signori Grattoni, Grandis e Sommeiller proposero un loro trovato per cui, a tutti gli uomini tecnici in proposito consultati, non parve dubbio che la ventilazione, e per conseguenza la possibilità della esecuzione di

questa colossale galleria venisse ad essere completamente accertata.

Egli era quindi equo che il Governo, il quale immediatamente si decise ad intraprendere questo lavoro dietro il consenso del Parlamento, desse un premio agli inventori del trovato di cui intendeva giovarsi, a chi gli rendeva possibile l'esecuzione di quest'opera.

Era per altra parte naturale, anzi indispensabile, che ad attuare questo trovato fossero chiamati coloro per lo appunto i quali avevano avuto l'abilità d'immaginarlo.

Quindi è che la direzione tecnica del traforo del Moncenisio venne affidata agli inventori di questo trovato, cui fu dal compianto Giulio dato il nome di *compressore idropneumatico*. Ed ecco in che termini parla all'articolo 4 il decreto del 29 agosto 1857, il quale provvede appunto a questi lavori:

« La direzione tecnica del traforo delle Alpi è affidata complessivamente agli ingegneri Grandis, Grattoni e Sommeiller, inventori del compressore idropneumatico. »

Venne quindi fatto ai 4 novembre 1857 un decreto relativo a questi tre ingegneri, il cui articolo 1 così si esprime:

« Gli ingegneri Grandis, Grattoni e Sommeiller, i quali a termini dell'articolo 4 del regolamento, approvato con regio decreto 29 scorso agosto, compongono la direzione tecnica del traforo delle Alpi, sono provvisti in comune dell'annua indennità di L. 30,000. »

Ciò posto, potrebbe alcuno muover la questione: sono questi tre ingegneri impiegati dello Stato o no? Al vostro ufficio parve all'unanimità che l'ingegnere Grattoni, chiamato a far parte di questo Parlamento, non si dovesse considerare come impiegato, ed ecco di ciò le ragioni principali.

Sebbene non si debba dar troppo peso alle deliberazioni delle precedenti Legislature, giova tuttavia ricordare che già in due Legislature la medesima questione si è presentata, e che sia negli uffici, sia nelle commissioni incaricate di esaminare le questioni speciali degli impiegati, sia finalmente nella Camera stessa siasi sempre a grandissima maggioranza giudicato che codesti inventori del compressore idropneumatico non si dovessero considerare come impiegati.

A molti dei membri del III ufficio è parso, dopo il vostro

voto di ieri sulla questione dei consiglieri di luogotenenza (voto che dal vostro relatore venne interpretato in questo senso, che cioè coloro ai quali è affidata una missione temporanea, e che non hanno poi diritto a pensione o ad ulteriore carriera, non debbano considerarsi come impiegati), è parso che anche per questa ragione l'ingegnere Grattoni non si dovesse considerare come impiegato.

Infatti l'articolo 34 del regolamento già citato, annesso al decreto del 29 agosto 1859, che provvede all'esecuzione di questa grandiosa opera, dice:

« Il personale addetto al lavoro in nessuna epoca e per nessuna circostanza avrà diritto a ricompense od impieghi successivi, nè a rimborsi per trasporti o pernottazioni, ritenendosi che il medesimo è stato scelto esclusivamente per la presente opera, e che colla retribuzione fissata abbia ricevuto un adeguato compenso. »

Parve poi al III ufficio che non si dovesse considerare l'ingegnere Grattoni come impiegato per un'altra più potente ragione, ed è che evidentemente questa somma di 30 mila lire è assegnata in comune a questi tre inventori del compressore idropneumatico, nè rappresenta soltanto un compenso per il tempo che essi dovranno impiegare per attendere alla direzione tecnica di questo lavoro, ed un rimborso delle spese personali che dovranno fare per adempiere a quest'ufficio, ma rappresenta anche in parte non piccola il premio, a cui certamente essi, come muniti di attestato di privativa, avevano diritto, se il Governo intendeva valersi del loro ritrovato.

Infatti il III ufficio osservò che non può questa indennità di lire 30 mila essere considerata come stipendio, perchè essa è accordata ai tre inventori del compressore idropneumatico in comune, nè è detto in quale proporzione si debba tra i medesimi dividere.

Il che certamente non è nelle condizioni ordinarie di uno stipendio; poichè non credo siasi mai udito di stipendi dati in comune a un certo numero di individui senza che sia fissata la ripartizione di questo stipendio.

Per tutte queste ragioni l'ufficio III unanime vi propone di approvare l'elezione dell'onorevole ingegnere Grattoni per il collegio di Ceva, non considerandolo punto come impiegato.

MELLANA. Prendo la parola, non per oppormi alla conclusione proposta dall'onorevole relatore, ma per rilevare che, avendo egli un'eccellente ragione da addurre, si sia appoggiato ad altre che non possono aver fondamento.

Quando esso dice che questi ingegneri, che avevano un ritrovato ed una privativa, hanno fatto un contratto col Governo, e che debbono considerarsi come industriali che hanno stretto un contratto col Governo, e non come impiegati, egli è nel vero terreno della questione. Ma non posso comprendere come esso abbia addotto per precedente le ragioni che allegava pur ieri l'onorevole Bon-Compagni, e che finora non hanno avuto l'approvazione della Camera, cioè come egli abbia preso ad esempio i consiglieri di luogotenenza in Napoli, stante che la Camera sa che essa non ha voluto votare una massima. E può benissimo credersi che quel voto sia stato emesso, anzichè per motivi legali, per considerazioni politiche.

Tanto mi occorre solo di avvertire, onde i ragionamenti ora esposti dall'onorevole relatore non si avessero come un secondo precedente che potesse pregiudicare altre questioni che sono ancora riservate al giudizio della Camera.

SELLA Q., relatore. Nelle parole che ho pronunziato vorrei che l'onorevole Mellana non vedesse altro che un'opinione che mi è esclusivamente personale. Ieri io votai contro la convali-

dazione delle elezioni dei consiglieri di luogotenenza, precisamente perchè credeva che coloro i quali hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, quand'anche abbiano un mandato provvisorio e temporaneo, debbano considerarsi come impiegati. Infatti non mi sapeva arrendere all'opinione di coloro i quali volevano classificare i consiglieri di luogotenenza tra i ministri o tra i segretari generali, parendo a me che non erano nè l'una cosa, nè l'altra, ma sibbene consiglieri di luogotenenza con attribuzioni affatto diverse da quelle dei ministri e dei segretari generali. La Camera ha presa decisione contraria all'opinione mia, e dalla deliberazione della Camera, che sono astretto ad avere per legge, deduco, per norma dei miei futuri voti, che non si debbano considerare come impiegati coloro ai quali è affidata una missione temporanea.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo ai voti le conclusioni del relatore del III ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione dell'ingegnere Grattoni a deputato del collegio di Ceva.

(La Camera approva.)

SELLA Q., relatore. Collegio di Vigevano.

Gli elettori iscritti in questo collegio ascendono a 1222; i votanti furono 567.

Il sacerdote Giuseppe Robecchi ottenne al primo scrutinio voti 446; il signor avvocato Negroni 96; andarono dispersi 9 voti, e ne furono annullati 16.

Avendo il sacerdote Robecchi ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, venne proclamato deputato.

Non vi ha contestazione alcuna sul risultato della votazione; non posso dire però che la votazione sia stata fatta con tutta regolarità, perciocchè nella sezione secondaria di Vigevano uno degli scrutatori non era elettore, era figlio di un elettore, e credeva in buona fede di poter votare; dico in buona fede, perchè sulla semplice osservazione di qualcuno dei presenti si ritirò dall'ufficio, e non vi fu altra protesta in proposito.

Avendo la Camera in una delle scorse sedute ammessa per valida un'elezione in cui il presidente dell'ufficio non era elettore, a fortiori sembra che debba essere tenuta per questo fatto valida l'elezione del signor Robecchi, in cui non era elettore uno degli scrutatori, e che del resto non è stato neppure fino al termine dell'operazione, ma che si allontanò dalla sala appena gli fu fatto osservare che egli non godeva dei diritti elettorali.

Il signor sacerdote Giuseppe Robecchi venne nominato con decreto del 20 scorso gennaio economo generale dei benefici vacanti in Lombardia; potrebbe quindi sembrare che dovesse ritenersi come impiegato: ma il III ufficio non è di questo parere, ed eccone le ragioni.

L'articolo 18 dello Statuto dice che « i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re. » Questo articolo (non dirò se più o meno retta-mente) fu sempre finora interpretato nel senso che l'amministrazione dei benefici vacanti è riservata al Re, a cui il Ministero di grazia e giustizia fa direttamente le sue proposte. Il bilancio dell'Economato è affatto distinto dal bilancio dello Stato, nè venne mai sottoposto all'approvazione o disamina del Parlamento; una sola volta fu comunicato alla Camera in via officiosa, e perchè ne prendesse conoscenza, non perchè discutesse o deliberasse in proposito.

Quindi egli è evidente che gl'impiegati dell'Economato generale non sono di quelli di cui parla la legge elettorale, aventi stipendio sul bilancio dello Stato, inquantochè di questo non fa parte il bilancio dell'economato generale.

Quindi è che il III ufficio essenzialmente per queste ra-

gioni ritiene che il signor Robecchi non debba comprendersi tra gl'impiegati, e sia per conseguenza eleggibile.

Vi sarebbero ancora altre minori ragioni da addurre in conferma di quest'opinione; si potrebbe dire che la nomina degl'impiegati dell'Economato non è, come quella di tutti gli altri, registrata alla Corte dei conti, e che non viene pubblicata nel giornale ufficiale. Puossi citare ancora l'articolo 19 del regolamento 16 gennaio 1861 per l'esecuzione del decreto 27 settembre 1860, con cui s'istituiscono per le nuove provincie Economati generali analoghi a quello che esisteva nelle provincie antiche.

Quest'articolo dice infatti:

« Gli economi generali e gl'impiegati di detti uffici non si considerano come impiegati dello Stato. I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico dei fondi di ciascun economato generale, e saranno determinati dal ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici in riguardo ai bilanci di ciascuna provincia economale. »

Ma, lasciando stare questo, che si potrebbe dire un enunciato dell'opinione del Ministero in proposito, io mi limito semplicemente a far osservare come questo bilancio dell'Economato non faccia parte del bilancio dello Stato. Non esprimo la mia opinione su questo, lo cito puramente e semplicemente tale qual è; e per conseguenza il signor sacerdote Giuseppe Robecchi non si debbe considerare come impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato, e quindi ineleggibile; ma crede il III ufficio che debba la sua elezione venire convalidata, ritenendolo come non impiegato.

BROFFERIO. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. Signori, qual maggiore affidamento ha la nazione di vedere illesi i suoi diritti, rispettata la sua libertà?

Essa non nè ha maggiore, ch'io sappia, che questa, di mandare alla Camera deputati indipendenti.

Tanto è vero che la legge elettorale volle limitare il numero degl'impiegati al Parlamento per rimuovere ogni sospetto di vedere menomata l'indipendenza delle convinzioni nei rappresentanti del popolo.

Voi leggeste, o signori, il discorso dell'imperatore Napoleone, nostro magnanimo alleato, in occasione dell'aprimiento in Francia della sessione legislativa; e vedeste come il nostro magnanimo alleato, facendo la censura degli ordini costituzionali, lamentasse che nelle Camere nazionali fosse meno libero il voto della nazione che non nelle sue francesi assemblee; e ciò, diceva egli, a cagione del numero esorbitante degl'impiegati che si accolgono in questa Camera, in virtù dei quali il Parlamento Italiano rappresenterebbe ben più che l'opinione e la coscienza della nazione, l'opinione e la coscienza del potere.

In ossequio di una così giusta e così riverita sentenza io mi fo animo ad invitarvi, o signori, a procedere in modo che questo rimprovero non ci giunga d'or innanzi meritato e giusto.

Ciò premesso, io mi pongo ad esaminare l'elezione dell'economato generale signor Robecchi.

Duolmi che, trattenuto negli uffizi, io giunsi un po' tardi, e che non ho potuto raccogliere tutte le parole del relatore. Cercherò nulladimeno indovinare il senso e di non allontanarmi dalla questione.

Il deputato Robecchi è impiegato; sopra di ciò credo non vi sia discussione; il deputato Robecchi ha stipendio, ed anche qui credo che siamo d'accordo; quindi la sola discussione parmi essere questa: se abbia o non abbia stipendio sul bilancio dello Stato.

Prima di scendere ad esaminare il testo letterale della legge, mi sia lecito, o signori, di esaminarne lo spirito filosofico.

Perchè la legge ha voluto limitare il numero degli impiegati, e perchè ha voluto porre alcune condizioni alla loro eleggibilità?

Fu per sottrarre all'arbitrio del potere l'indipendenza del deputato.

Io non voglio mettere in sospensione la moralità e l'onore degli impiegati; so che l'uomo onorato ha in se stesso, ha nella propria coscienza la più grande guarentigia per non fallire e per non venir meno a ciò che da lui attende la patria; ma pure la moralità dell'uomo non vuol essere troppo tentata, e non bisogna mettere troppo spesso la moralità del cittadino in contraddizione coi propri interessi.

Certo la moralità vincerà quasi sempre; ma potrà arrivare qualche volta che soggiaccia: siamo figli di Adamo, e l'umana creta non è impeccabile; quindi è saggio, come fece la legge, di evitare più che sia possibile questo rischioso conflitto; quindi meno vi saranno impiegati nella Camera, e più sarà assicurata la libertà delle sue deliberazioni.

Dunque dal punto di vista filosofico e politico il signor Robecchi, che ha impiego, che ha stipendio, e non si trova nella categoria degli impiegati a cui la legge in via di eccezione consente la rappresentanza del popolo, non dovrebbe essere deputato.

Ma si soggiunge, lambiccando il testo della legge, che ha stipendio, ma non sul bilancio dello Stato.

Or bene, d'onde provengono i fondi dell'Economato? Non provengono forse dallo Stato?

E quando l'Economato non ha fondi, chi li provvede? Non è forse lo Stato? E lo Stato d'onde attinge i suoi tesori, se non da se medesimo?

I fondi di cui dispone l'Economato sono fondi nazionali. Chi può contenderlo senza cadere nell'errore della proprietà clericale?

Giungerà, io spero, il giorno in cui i beni che diconsi ecclesiastici saranno amministrati dallo Stato che ne è il legittimo padrone. Questo voto è antico, ed è tempo che si compia; ed è tempo che il clero trovi sostentamento, come noi, dal sudore della sua fronte; che abbia incremento dall'esercizio delle sue virtù, e non gravi sullo Stato, a cui, invece di giovare, è troppo spesso di ostacolo.

Frattanto, riassumendomi, dico: il signor Robecchi è impiegato; il signor Robecchi ha stipendio; il signor Robecchi è stipendiato con danaro dello Stato.

Il signor Robecchi non è compreso nella categoria degli impiegati che possono essere eletti.

Quindi il signor Robecchi non può essere deputato.

Duolmi di non aver potuto, per le ragioni sopraddette, addentrarmi maggiormente nella questione; prego tuttavia i miei colleghi a credere che ho rincrescimento di farmi oppositore al signor Robecchi, ch'io tengo in pregio; la mia opposizione non muove che da molto ossequio per la libertà, da molto affetto per la patria. (Bravo! a sinistra)

SELLA Q., relatore. Io vorrei semplicemente osservare all'onorevole deputato Brofferio che, se si trattasse *de iure constituendo*, l'opinione mia non sarebbe lontana dalla sua. Convengo ancor io che non è utile che vi sia nella Camera un gran numero d'impiegati; convengo pure che al fin dei conti questi fondi dell'Economato, se non fanno parte di quello che strettamente e legalmente si chiama bilancio dello Stato, fanno però parte del patrimonio pubblico. Ma qui noi dobbiamo interpretare un articolo di legge, il quale dice chiara-

mente che sono ineleggibili gl'impiegati aventi stipendio sul bilancio dello Stato.

Il bilancio dell'Economato non è bilancio dello Stato; e qualunque opinione si possa avere sul fatto, questo però non è in termini diversi da quelli in cui ho avuto l'onore di esporre.

Quindi non si può assolutamente, a parer mio, comunque si voglia cavillare sulle parole della legge, non si può in alcun modo pervenire a questa conseguenza, che il signor sacerdote Robecchi sia impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato; e per conseguenza io insisto perchè siano adottate le conclusioni del III ufficio.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti le conclusioni del III ufficio per la convalidazione dell'elezione del signor sacerdote Robecchi a deputato di Vigevano.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore. Collegio di Airola.

Gli elettori iscritti sono 844; i votanti 614.

Il signor Tofano Giacomo ebbe voti 343; Crispi Costantino 162; gli altri andarono dispersi.

Il signor Tofano venne proclamato deputato al primo squittinio.

Le operazioni elettorali sono regolari. Dai riscontri avuti dal Ministero risulta che il signor Tofano è consigliere d'appello presso la Corte di Bologna, e perciò è eleggibile; e l'ufficio III vi propone, per mezzo mio, la conferma di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Morcone.

Gli elettori iscritti sono 642; votarono al primo scrutinio 482.

Il signor Nicola Giacchi ottenne voti 176, il signor Vincenzo Sannia ne ebbe 103; Lazzaro Giuseppe 96; gli altri andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza, si dovette procedere ad una seconda votazione, in cui sopra 399 votanti, il signor Nicola Giacchi ottenne voti 280, Vincenzo Sannia 115; in conseguenza il signor Nicola Giacchi venne proclamato deputato.

Le formalità dalla legge prescritte furono osservate; solo risulta all'ufficio che il signor Giacchi Nicola è membro della gran Corte civile di Napoli, che equivale alle Corti d'appello delle antiche provincie.

Come la Camera rammenta, ella ebbe già nei passati giorni, sulla relazione dell'onorevole Paternostro, a deliberare circa l'elezione di un magistrato appartenente alla gran Corte criminale di Napoli. E sebbene vi potessero essere dei dubbi circa al suo pareggiamento ai consiglieri della Corte d'appello, essa convalidò questa nomina.

In vista di tale ammissione l'ufficio III crede ora con maggior ragione che debba confermarsi l'elezione del signor Nicola Giacchi.

MIRABELLI. Credo mio dovere dare uno schiarimento all'a Camera.

Il signor Giacchi è giudice della gran Corte civile di Napoli, il qual corpo giudiziario corrisponde alla Corte d'appello delle antiche provincie, poichè non ha altra competenza che quella di giudicare le cause civili e commerciali in seconda istanza, e contro le sue decisioni non v'ha che il ricorso alla Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta per la convalidazione della elezione del signor Nicola Giacchi a deputato di Morcone.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore. Collegio di Campobasso.

Gl'iscritti sono 819; votarono 563.

Il signor Liborio Romano riportò al primo scrutinio voti 220, il signor Cannovina Leopoldo 106; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza, si divenne ad una seconda votazione, nella quale sopra 438 votanti, il signor Liborio Romano ottenne voti 251, e il suo competitore Cannovina 185.

Il signor Liborio Romano venne quindi proclamato deputato.

Tutte le operazioni sono regolari; ond'io, dopo il voto emesso ieri dalla Camera in favore dei consiglieri di luogotenenza delle Due Sicilie, mi limito a proporvene semplicemente la convalidazione a nome dell'ufficio.

(La Camera approva.)

Collegio di Cagli.

Inscritti 513; votarono 163.

L'abate Raffaele Lambruschini, al primo squittinio, riportò voti 158; il signor Giampieri voti 4.

Procedutosi al ballottaggio, i votanti furono 137.

L'abate Lambruschini, avendo conseguito 133 suffragi, fu proclamato deputato.

Le operazioni elettorali sono regolari; se non che il signor abate Raffaele Lambruschini, precedentemente alla sua nomina di deputato, era stato nominato senatore del regno; si discusse quindi se la sua elezione dovesse considerarsi siccome nulla e non avvenuta, oppure dovesse dichiararsi valida, salvo poi a ritenersi vacante il collegio in cui è stato eletto, tosto che venisse a constatare che il signor Lambruschini avesse fatta ozione per la qualità di senatore; e ciò ad esempio di quanto dalla Camera venne nella passata Legislatura praticato a riguardo del signor Salvagnoli, eletto contemporaneamente a senatore e a deputato. Quest'elezione era stata validata appunto perchè l'eletto potesse esercitare pienamente il suo diritto di preferenza tra quella e questa onorevole carica parlamentare.

Egli è incontestabile che, secondo il notissimo principio: *beneficia in invitos non conferuntur*, non si può alcuno ritenere investito d'una dignità qualunque, per alta e pregiata che sia, se non consta che colui al quale fu conferita intenda accettarla.

Niun dubbio pertanto che, quando il caso del signor Lambruschini fosse identico a quello del signor Salvagnoli, l'elezione dovrebbe essere convalidata; ma il caso non è identico.

Il signor Salvagnoli non era stato ammesso al Senato; e di più non avea fatto un atto qualunque che dimostrasse la sua intenzione d'accettare quella qualità. All'opposto risulta all'ufficio III che, se egli è vero che il signor Lambruschini venne nominato senatore sin dal 23 marzo 1860, e s'egli è vero altresì che fu ammesso dal Senato nella tornata del 6 luglio successivo, e che per esservi ammesso presentò il suo decreto di nomina a senatore, e produsse pure diversi suoi pregiatissimi scritti sull'educazione, tendenti a dimostrare che egli era compreso nella categoria 20 dell'articolo 35 dello Statuto, cioè fra quegli uomini illustri i quali hanno reso eminenti servizi alla patria, è pure da far avvertire che non ha però prestato giuramento.

Si trattò quindi dall'ufficio la questione, se l'accettazione della qualità di senatore si potesse altrimenti desumere che dalla prestazione del giuramento; oppure se il senatore fosse in facoltà di rinunciare alla qualità di senatore sino a tanto che non constasse che avesse prestato il giuramento.

Opinavano gli uni che il solo atto solenne, pel quale viene

in modo irrevocabile a constare dell'accettazione della qualità di senatore, sia il giuramento; che il signor Lambruschini non avesse ancora adempiuto a questa formalità, e che perciò egli avesse diritto di ottare per la qualità di deputato, oppure per quella di senatore. Consideravano altresì che, se a termini dello Statuto le funzioni di senatore e di deputato sono incompatibili, questa incompatibilità non esclude l'eleggibilità; poichè altro sia che due funzioni siano incompatibili, altro che il senatore sia ineleggibile: fino a tanto che non risulta che il senatore ha prestato il giuramento, non si può asserire che egli abbia fatto un atto che sia incompatibile colle funzioni di deputato.

Opinavano invece gli altri che nello Statuto non vi sia disposizione alcuna, la quale stabilisca piuttosto questa che quell'altra formola di accettazione; che, in assenza di una disposizione scritta a questo riguardo, si dovesse ricorrere ai principii generali di diritto, secondo i quali si intende, che uno accetta quella data qualità, quando da' suoi atti risulta evidentemente dell'intenzione dell'accettazione medesima; che, dal momento in cui il signor abate Lambruschini non solo ha presentato al Senato il suo decreto di nomina indispensabile sempre perchè la nomina di senatore possa essere approvata, ma ha prodotto inoltre i titoli suoi per essere ammesso a far parte del Senato, non vi potesse essere più dubbio alcuno della sua intenzione di accettare quella carica. Che inoltre coloro, i quali, opponendosi, ricorrevano all'argomento del giuramento, confondessero realmente due cose, l'una dall'altra distinta, cioè la prestazione del giuramento coll'accettazione della qualità di senatore; che la prestazione del giuramento inchiude necessariamente anche l'accettazione, ma che non impedisce che l'accettazione abbia luogo anche precedentemente e con atto tutt'affatto separato; che il giuramento altro non fosse in sostanza che l'atto col quale il senatore incomincia l'esercizio delle sue funzioni, ciò che è stabilito non solo pei senatori e pei deputati, ma per tutti indistintamente i funzionari pubblici.

Che inoltre vi fossero precedenti a questo riguardo, mentre è notissimo che tanto in questo recinto, come nell'altra Camera, vennero accordati congedi a deputati e senatori che non avevano ancora prestato giuramento. Evidentemente non si vorrà spingere la cosa al segno da credere che colui che riconosce e fa prova che fa parte della Camera, e ne dipende, venendo a domandare un congedo, non si debba ritenere che abbia accettata o la qualità di senatore o quella di deputato.

Finalmente si disse che non reggevano i ragionamenti di coloro che, fondandosi sulle disposizioni dello Statuto, sostenevano che le funzioni di senatore e di deputato sono incompatibili; questa locuzione non significasse altro se non che non si può essere e senatore e deputato ad un tempo.

Se non che il testuale disposto dello Statuto è ben diverso. Lo Statuto stabilisce espressamente che niuno può essere ad un tempo senatore e deputato. Ora, dal momento che fu dimostrato che il signor abate Raffaele Lambruschini, coll'aver presentato il suo titolo, farebbe prova di voler accettare la qualità di senatore, egli è evidente che dal giorno in cui fu nominato deputato, fino a quest'oggi, sarebbe deputato e senatore, e quindi in una posizione che non è dallo Statuto ammessa.

Per tutte queste considerazioni, ed anche perchè venne a risultare all'ufficio III che è unicamente da attribuirsi a motivi non imputabili alla volontà del Lambruschini se finora non ha prestato il giuramento, l'ufficio III mi ha incaricato di proporvi l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Cagli nella persona del signor abate Raffaele Lambruschini.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Se male non mi appongo, havvi un'osservazione da fare.

Egli è bensì vero che attualmente il signor Raffaele Lambruschini è senatore del regno, e mi accordo colle ragioni addotte dal relatore del III ufficio; ma parmi che questa sentenza si appoggi principalmente sul fatto che furono verificati i poteri del senatore Lambruschini, e che questo ebbe luogo col suo consenso. Il che prova bensì la sua accettazione, ma non l'ha reso senatore che qualche tempo dopo l'elezione; al momento dell'elezione non esisteva che la nomina fatta dal Governo. . . .

CAVALLINI, relatore. Perdoni se lo interrompo; come ho avvertito, fu nominato senatore il 25 marzo 1860; è già scorso un anno; e fu ammesso da otto mesi, cioè il 6 luglio.

ALFIERI. Siccome questa cosa non mi pareva notata, io credetti bene chiedere uno schiarimento in proposito; ora però non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore del III ufficio, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del signor abate Lambruschini a deputato del collegio di Cagli.

(L'elezione è annullata.)

SGARIGLIA, relatore. Collegio di San Marco in Calabria Citeriore.

Le sezioni di questo collegio sono quattro; gli elettori iscritti 606. Votarono al primo scrutinio 499, i cui voti si ripartirono nel modo seguente: cioè al signor Don Giovanni Mosciari 146, al signor Don Domenico Damis 184, al signor Vincenzo Marsico 51; voti dispersi 108, nulli 1.

Nessuno avendo in questo primo scrutinio riportato la maggioranza, si venne al ballottaggio fra i signori Mosciari e Damis che avevano ottenuto maggior numero di voti.

In questo votarono 519 elettori, cioè 288 in favore del signor Don Giovanni Mosciari, e 251 in favore del signor Don Domenico Damis.

Avendo il signor Don Giovanni Mosciari ottenuto la maggioranza, fu proclamato deputato del collegio di San Marco, e non essendovi reclamo nè contestazione, il III ufficio per mio mezzo vi propone di convalidarne la elezione.

(La Camera approva.)

BROFFERIO, relatore. Il collegio di Terranova si compone di cinque sezioni: Terranova, Butera, Riesi, Mazzarino, Licata.

La prima votazione, avvenuta regolarmente, non forniva una maggioranza legittima. Votavano 996 elettori, dei 1078 che erano iscritti.

Il principe di Sant'Elia raccoglieva 382 voti; 318 il signor Francesco Camerata Scovazza; 291 il conte Michele Amari; gli altri voli sperdevansi.

Seguiva il ballottaggio tra i primi due candidati.

Nel dì otto febbraio riunivasi l'ufficio principale con la presenza del presidente dell'ufficio di Butera e di uno degli scrutatori componenti l'ufficio di Riesi.

Della sezione di Licata mancava chi rappresentasse l'ufficio; ma era stato trasmesso per via dell'intendente il verbale della votazione, onde tenersene conto nello scrutinio generale.

Della sezione di Mazzarino mancavano in quel momento e le persone e gli atti.

L'ufficio principale giudicò doversi ritenere i soli verbali delle sezioni Terranova, Butera e Riesi. Mancava di autenticità il verbale di Licata, perchè non recato personalmente da

un membro dell'ufficio. Escludersi per necessità di casi la sezione di Mazzarino, stante l'inesistenza degli atti.

Ciò ritenuto, dichiarava che il signor Camerata Scovazza avea ottenuto 358 voti, ed il principe di Sant'Elia 95. Qui arrestavasi, senza esplicita proclamazione del deputato del collegio.

Se non che presentavasi all'ufficio un reclamo di cinque elettori. Dicevano che in Licata si aveano iscritti come elettori molti cittadini che non ne avevano il diritto; protestavano e chiedevano la nullità della votazione di quella parte del collegio.

L'ufficio (che pure non avea tenuto conto della votazione di Licata) dava atto di questo reclamo, e dichiarava di trasmettere a chi di ragione il verbale redatto in Licata, il reclamo e le liste elettorali della sezione medesima, perchè la Camera giudicasse della validità della votazione che in quella erasi fatta.

Giunse poco appresso un membro dell'ufficio di Mazzarino col verbale corrispondente. Il presidente respingevalo, perchè diceva cessate le funzioni dell'ufficio centrale.

L'ufficio III prese a considerare lasciare quest'elezione, od almeno questa non elezione, molte incertezze nell'animo, per cui non si potesse portare sicura sentenza. Si osservava che la trasmissione per mezzo dell'intendente, e non del presidente della sezione, cinque giorni dopo al giorno in cui seguiva il ballottaggio, lasciava molte incertezze, tanto più che quell'incarico, che si compieva dall'intendente invece del presidente della sezione, fosse compiuto a favore d'un membro del Governo, quale era il principe di Sant'Elia.

Nell'articolo 86 è detto che il presidente di ciascuna sezione dee recare immediatamente all'ufficio della prima sezione il verbale, e che in presenza di tutti i presidenti delle sezioni dee procedere alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio. Qui non vi era il presidente; la trasmissione non era immediata; non si faceva la ricognizione dei voti in presenza di tutti i presidenti delle sezioni, e di più non seguiva la nomina del deputato, la quale si commetteva alla Camera. S'aggiunge che la protesta che veniva fatta contro molti elettori della sezione di Licata veniva accolta dall'ufficio principale, e lasciava molta oscurità sulla legalità della votazione.

Quindi l'ufficio credeva, per tutte queste considerazioni, doversi ordinare un'inchiesta per verificare qual fondamento avesse la protesta contro gli illegali suffragi, per verificare come e per qual motivo si surrogasse all'ufficio del presidente di una sezione lo zelo ufficiale di un intendente per chiedere gli atti originali dei verbali delle sezioni.

Ho quindi l'onore di proporvi a nome dell'ufficio III d'ordinare un'inchiesta sopra quest'elezione.

DI MARCO. Membro della minoranza dell'ufficio, anzi relatore all'ufficio medesimo dell'elezione del collegio di Terranova, io debbo rassegnare alla Camera i motivi della minoranza che l'onorevole relatore credè di tacere.

Un'inchiesta non si ordina senza gravi motivi, poichè senza gravi motivi non si lascia incerta la condizione dell'eletto, non si lascia vacante un seggio parlamentare. Ora, qual è il motivo dell'inchiesta che si propone, anzi, dirò, quale lo scopo di siffatta inchiesta? I fatti sono conosciuti: un verbale della sezione di Mazzarino non fu computato, perchè tardi perveniva all'ufficio centrale; un verbale della sezione di Licata non volle computarsi, perchè non recato dal presidente in persona, ma trasmesso per organo dell'intendente; ecco i fatti: e poi una protesta di cinque elettori, perchè nella lista elettorale si fossero inclusi individui che non potevano esserlo.

Quale il punto oscuro? quale l'imputazione che si può fare? L'ufficio centrale ha raccolti i voti risultanti dai verbali che gli erano pervenuti; ha giudicata una questione giuridica, cioè che il verbale non trasmesso personalmente dai membri dell'ufficio non dovesse ritenersi per valido.

Ed in questo nessuna colpa; perchè vi hanno certamente di coloro, i quali pensano, come l'ufficio, che il verbale non fosse valido qualora non fosse recato dal presidente o dai membri dell'ufficio; nè saranno certamente complici di alcun reato per questo pensiero.

La questione da esaminarsi si è se sia importante, se sia essenziale che il verbale di una sezione fosse portato personalmente da un membro dell'ufficio. Qui la questione; questo il fatto.

La Camera potrà opinare per l'essenzialità della presenza del presidente, ed annullare la elezione. Se avviserà in senso contrario, validerà l'elezione. In ogni ipotesi non lascerà più a lungo un seggio vuoto nella Camera dei deputati.

Ma sarebbe una seria questione la supposta necessità che il presidente rechi egli in persona il verbale all'ufficio centrale? La minoranza dell'ufficio credette che no. La legge, senza dubbio, seguendo una regola per il maggior numero dei casi, dice che il presidente debba recare il verbale all'ufficio centrale; ma la legge non può impedire gli ostacoli materiali che si potrebbero per avventura frapportare.

Ora, se il presidente, o se gli altri scrutatori avessero per cattiva salute, o per altri incomodi un impedimento insormontabile, per certo il verbale non sarebbe nullo.

E l'ufficio scriveva di non potersi alcuno de' suoi componenti recare in Terranova, e per inferma salute, e perchè le strade erano impraticabili, come pur troppo avviene in Sicilia nella stagione invernale.

Se la legge, io ripeto, dice che dal presidente il verbale sia recato all'ufficio centrale, non per questo ha escluso che potesse recarsi da altri, perchè essa non poteva imporre sulla natura, e perchè certamente l'ostacolo frapposto alla presenza del presidente non poteva alterare la legittimità dell'elezione.

Dunque rimane solo a vedere se il mezzo adoperato sia un mezzo a condannarsi, come pare che faccia l'onorevole relatore, il mezzo cioè dell'intendente di circondario, e se peggiori questo caso perchè l'intendente avrebbe trasmesso di ufficio un verbale che riguardava l'elezione di uno dei membri componenti il governo siciliano.

Signori, l'intendente è l'autorità che la legge elettorale indica in molti casi, e si potrebbero leggere molti articoli, i quali dicono che queste trasmissioni si fanno per la via dell'intendente.

Ora, se si può trasmettere, ove necessità lo richiede, il verbale definitivo per altro mezzo che non sia l'ufficio, vi domando perchè la trasmissione ufficiale per mezzo del funzionario indicato dalla legge medesima possa essere condannato.

Dunque il verbale trasmesso per la via dell'intendente è un verbale che non poteva essere respinto.

Nè qui è il caso che voglia avvelenirsi la questione, perchè trattavasi di elezione in favore di uno dei governanti di Sicilia. Io non sono di quegli uomini che credono sospetto tutto ciò che gli uomini del Governo hanno toccato o che può riguardarli.

D'altro canto osservo che l'imputazione non avrebbe alcun fondamento di buon senso.

Il principe di Sant'Elia avrebbe certamente avuto interesse che quel verbale, che conteneva il massimo dei voti in suo pro, avesse avuto recapito regolare.

Chi può capire che un uomo di governo si fosse valso della

sua influenza per viziare la sua elezione? Sarebbe questo l'argomento serio della proposta inquisizione?

Adunque, messa giù l'inchiesta, i verbali che la Camera ha sotto gli occhi presentano tutti gli elementi perchè si faccia quel lavoro che l'ufficio centrale non fece a suo tempo, non contando i voti di Mazzarino perchè tardi arrivati, nè i voti di Licata perchè trasmessi irregolarmente. Se la Camera crede che l'uno e l'altro verbale devono invece ritenersi, potrà essa riparare il mal fatto proclamando a deputato il principe di Sant'Elia.

BROFFERIO, relatore. Primieramente mi corre obbligo di porre sotto gli sguardi della Camera che qui non si tratta di proposta annullazione, ma sibbene di semplice inchiesta per aver lumi sopra fatti e circostanze troppo necessarie per poter pronunciare non solo sopra la legalità, ma anche sulla moralità dell'elezione.

La questione che riguarda la trasmissione fatta per mezzo dell'intendente, anzichè per opera del presidente della sezione, è più grave di quello che sembra credere l'onorevole preopinante; tuttavolta questa non è la sola, ve ne sono parecchie altre.

Diciamo brevemente una parola sopra questa principale questione.

La legge non vuole soltanto che i voti siano portati dal presidente di una sezione alla sezione principale, vuole che questi voti siano portati dal presidente della sezione alla centrale; poi che si proceda alla ricognizione generale dei voti dal presidente stesso in contraddittorio degli altri presidenti, quindi che venga dichiarata la elezione del deputato.

Mancano tutte queste cose per l'assenza del presidente, le quali cose non ha fatto e non poteva fare l'intendente.

L'intendente non ha proceduto alla ricognizione generale dei voti, non potè stare in contraddittorio degli altri presidenti, perchè non intervenne personalmente e perchè non poteva intervenire.

Per ultimo non abbiamo nemmeno la ricognizione del deputato, imperocchè quel collegio dichiara lasciare quest'incarico alla Camera, e sebbene sul dorso del verbale stia scritto che l'eletto è il principe di Sant'Elia, la cosa non istà così. Il verbale non ha dichiarato alcun nome di deputato e fu arbitrariamente che sul dorso del verbale è stata posta quest'indicazione. Per lo che tutto, attesa la mancanza della trasferta personale del presidente, non solo vi fu scambio di personale del presidente, non solo vi fu scambio di persone, il che la legge non consente, ma vi fu assenza di tutti gli altri necessari uffizi, e non parmi che la Camera abbia mai praticato di proclamare essa stessa un deputato che non venne eletto; la Camera approva od annulla, ma l'elezione debb'essere proclamata dalla sezione principale del collegio.

L'onorevole preopinante ha dimenticato di far cenno della protesta che venne fatta da sette elettori, dell'intrusione nel collegio di molli che non erano elettori e non avevano diritto di votare; la qual cosa venne presa in considerazione dall'ufficio, il quale voleva vedere fino a qual punto questa opinione o giusta o non giusta fosse. Non ha neanche l'ufficio trascurato di considerare che, se la moralità è in tutti i casi il fondamento delle elezioni, debb'esserlo principalmente quando sia accaduto che all'elezione abbia preso parte un ufficiale governativo a favore d'un eletto che appartiene al Governo: nè questo si osservò dal III ufficio perchè credesse, come si avvertì, velenoso ogni contatto del Governo. Dichiaro che sono nemico dei veleni, benchè pochi siano i Governi (non escluso il nostro) in cui io vegga speranza di antidoti; quello che io cerco, che io voglio, è la sincerità nelle elezioni.

Signori, noi non saremo mai abbastanza rigorosi su questo punto; abbiamo veduto pur troppo nella storia dei Governi parlamentari, come i Governi non abbiano ribrezzo di ingrarsi, e dirò anche di abusare enormemente della loro potenza quando si tratta di elezioni. La nazione, o signori, deve essere rappresentata da se medesima: ogni intrusione governativa, ogni abuso ministeriale è un delitto contro l'indipendenza nazionale.

Da questi principii fu dettata la deliberazione del III ufficio in nome del quale ho l'onore di parlare.

Per ultimo, o signori, vi fu ancora una considerazione, che l'ufficio volle accogliere, e mi pare essenzialissima. Havvi una protesta degli elettori di Licata, nella quale si dice: che essi non recaronsi a Terranova non già per difficoltà di strade, come si è avvertito, non già per distanza di luoghi, ma perchè si temeva che nel collegio principale vi fossero molti mali umori, si volesse accogliere malamente il presidente di quell'ufficio; tanto che quel signor presidente si lasciò dominare dalla paura e non ha più adempiuto al suo dovere.

Sopra di ciò si disse nel III ufficio: o quel presidente ha fatto questo per paura, ed ha commesso un atto di viltà; ed un magistrato, che non compie per timore il suo ufficio, non è degno di stare sul suo seggio; o ha fatto questo con animo doloso, e in questo caso vuol essere sottoposto a giudizio correzionale. E anche su questo punto ha voluto il III ufficio che si chiedessero i rischiarimenti opportuni.

Io credo pertanto che la Camera non vorrà, in una elezione come questa, dare un voto di convalidazione, quando tutte le circostanze, se non distruggono la elezione stessa, lasciano almeno nell'animo molta incertezza, che vuolsi rischiarare con una esatta conoscenza dei fatti.

CHIAVES. Importa anzitutto sgombrare la discussione dalle conseguenze che voleva l'onorevole relatore dedurre da questa circostanza che a tergo degli atti elettorali figurò proclamato bensì a deputato del collegio di Terranova il principe di Sant'Elia, mentre in realtà la proclamazione non abbia avuto luogo; al qual proposito l'onorevole relatore soggiunge: fra i precedenti della Camera questo non esiste.

Questa enunciazione del relatore, per quanto la mia memoria mi suggerisce, non è esatta. Più e più volte avvenne che la Camera proclamasse un deputato che non era stato proclamato nel proprio collegio; la Camera esamina gli atti elettorali, e quando da essi le risulta chi debba essere il deputato del collegio, lo proclama, e ciò è nelle sue attribuzioni.

Vi ha di più: avvenne parecchie volte che fosse proclamato dalla Camera a deputato tutt'altri che quegli che era stato proclamato nel collegio elettorale, perchè dagli atti apparivano risultati diversi da quelli che aveva creduto di riconoscere il collegio elettorale.

Membro del III ufficio, confesso che nella discussione che ebbe luogo a questo proposito non ho potuto rilevare che a motivare l'inchiesta, che veniva poi nelle sue conclusioni proponendo il relatore, siansi adottati tutti quei rilevanti fatti.

BROFFERIO. È arrivato alla fine il signor Chiaves.

CHIAVES. Sarò arrivato alla fine; ho però da una discussione ancora assai lunga raccolto che sostanzialmente l'inchiesta si voleva stabilire in ordine all'operato dell'intendente, il quale aveva trasmesso egli i verbali della seduta, mentre questa trasmissione la legge affidava ai presidenti.

A me parve che ciò assolutamente non potesse formare oggetto d'inchiesta, per questa semplice ragione che l'inchiesta allora si riduceva a vedere se il presidente non avesse potuto o non avesse voluto portare egli quei verbali all'ufficio definitivo. E allora si domandava: che il presidente non abbia

voluta o non abbia potuto portare egli quei verbali, in che ciò influisce sopra il merito dell'elezione? Rimane pur sempre la questione unica e sola a decidersi, codesta: se la trasmissione dei verbali fatta dall'intendente a vece del presidente dell'ufficio sia circostanza tale, la quale implichi per avventura la nullità dell'elezione; epperò non parve per verità a me, quantunque arrivato tardi all'ufficio, e ad altri che già ci si trovavano, valesse la spesa di una lunghissima discussione, fatta a questo proposito; tanto meno poi la spesa, osserverò di passaggio, che la discussione, la quale è avvenuta a tale riguardo nell'ufficio III, fosse poi riferita, come mi fu detto, su non so qual giornale, indicando di più anche i nomi di quei deputati i quali avevano preso parte alla discussione. Noto questo fatto solo di volo, e solo perchè importa la Camera lo conosca, atteso che ciò altamente riflette le convenienze parlamentari; del resto non è il caso di soffermarvisi sopra, perchè ciò è perdonabile a chi non vi sia avvezzo, o anche da qualche tempo sia disavvezzo dagli usi parlamentari. (*Harità*)

Adunque tutta la questione sta in vedere se, il presidente non avendo portato questo verbale all'ufficio centrale, debba intendersi che si sia commessa un'irregolarità che porti nullità dell'elezione.

A questo proposito molto bene già osservava l'onorevole Di Marco, e da altri si chiedeva nell'ufficio: se il presidente non può portare per qualche impedimento materiale insuperabile i verbali all'ufficio definitivo, sarà nulla l'elezione? Si rispondeva: li porti uno scrutatore. Ma se per un caso, che non è impossibile, gli scrutatori fossero tutti nell'impossibilità di recarsi alla sezione centrale, chi porterà questi verbali? Si diceva: li porti un elettore qualunque. Al che si rispondeva, che tra la responsabilità che presenta un intendente e quella che presenta un elettore qualunque, parrebbe più opportuno scegliere la responsabilità che presenta l'intendente, il quale, certo, prima di variare od alterare alcunchè nelle carte elettorali, deve pensarci molto più che non un semplice elettore qualsiasi. Tanto più, noti il relatore, atteso il disposto dell'articolo 95 della legge elettorale, il quale stabilisce che degli atti elettorali si deponrà un esemplare nella segreteria del tribunale di circondario, sotto la cui giurisdizione si troverà il collegio.

E qui è ovvio l'osservare che, se in quei verbali fosse avvenuta qualche modificazione od alterazione che avesse potuto cambiare il risultato dell'elezione, certo gli interessati ben prima d'ora avrebbero fatto pervenire alla Camera una copia di quei verbali, che sono depositati alla segreteria del tribunale, onde smentire le risultanze di quelli che esistono negli atti trasmessi alla Camera.

E qui la Camera ha d'uopo ancora di ritenere che non è già che i verbali siano mancati all'ufficio centrale; vi giunsero tutti; solamente quell'ufficio credette di non doverne tener conto, perchè non trasmessi dal presidente; li ebbe però sott'occhio.

Del resto vuolsi avvertire come lo stesso articolo 95, che ho accennato, dimostri che la legge non ebbe tanto sbigottimento della intromissione degli ufficiali governativi nelle trasmissioni di atti elettorali, poichè in quest'articolo appunto prescrive, non già che il presidente della sezione centrale debba i verbali tutti trasmettere direttamente alla Camera, ma bensì che al Ministero dell'interno siano comunque trasmessi; d'onde si trasmettono poi alla Camera. Da ciò ognun vede come la legge stessa senza timore alcuno stabilisca l'intromissione degli ufficiali governativi nella trasmissione di elettorali documenti.

Del resto è stato detto più volte, e non sarà mai abbastanza ripetuto, che, se vogliono essere rispettati i diritti delle minoranze, bisogna però che le minoranze non vengano poste in condizione tale da pregiudicare il voto legalmente emesso dalla maggioranza; ora, se fosse vero che per ciò solo che un presidente si ricusa di portare un verbale di elezione, o di assistere alla verifica complessiva dei voti nella sezione centrale, l'elezione fosse nulla, in mano di chi vedrebbero gli elettori posto il risultato della maggioranza loro? In qual modo si verrebbe egli a soddisfare a quella garanzia che la legge ha tanto gelosamente curata, e che i sani principii così altamente reclamano in materia elettorale?

Io non dubito che la Camera vorrà convalidare quest'elezione. (*Bravo!*)

DI MARCO. Io temo, o signori, che falli la mia memoria, poichè non giunsi tardi all'ufficio, come fu detto dal signor Chiaves, anzi vi fui primo a parlare di questa elezione.

L'inchiesta ordinavasi unicamente sull'ingerenza dell'intendente che trasmetteva il verbale dell'ufficio di Licata; onde parve a me che le circostanze che l'onorevole relatore veniva esponendo, non riguardassero l'argomento su cui l'ufficio voleva inquirere.

Ben è vero però che dimenticava poc'anzi di dare uno schiarimento su quello che riguarda il reclamo dei sei elettori, per essersi ammessi a votare individui che nol potevano. Protesto, e me ne appello a quanti componevano il III ufficio, che neppure di ciò fu discusso, come di cosa che merlasse un'inchiesta e una seria considerazione. Perciocchè non si diceva già essersi ammessi votanti coloro che erano fuori delle liste degli elettori, ma si diceva che nelle liste si comprendevano cittadini che non erano elettori per legge. La qual cosa quanto sia diversa la Camera ben lo vede; perciocchè, quando una lista è già fatta; quand'essa è passata in cosa giudicata, secondo la frase della legge, non si può escludere alcuno dei votanti compresi in essa. Quindi nè la protestazione era ammissibile, nè altronde entrava nei mandati dell'ufficio elettorale il far cassare delle liste già fatte irrevocabili.

La lista di Licata, giova ripeterlo, era già cosa giudicata una volta che era passata per l'esame della Giunta municipale, e del Consiglio municipale in via di appellazione.

Però ben faceva l'ufficio quando non proponeva un'inchiesta per questo fatto, che d'accordo riteneva immeritevole di alcuna considerazione.

BOGGIO. Io intendo solamente far notare alla Camera che ciò che, secondo le conclusioni dell'onorevole relatore, potrebbe parere quistione nuova, è quistione vecchia, per chi ricordi i precedenti legislativi; ciò che potrebbe parere quistione dubbia, è invece quistione stata costantemente decisa in senso contrario a quello che vi si viene ora suggerendo dall'onorevole relatore.

Gli appunti che si muovono alla validazione dell'elezione del principe di Sant'Elia sono due: che non fu uno dei verbali recato all'ufficio principale del presidente; che non si fece proclamazione.

Quanto al primo appunto io ricorderò al Parlamento che nell'ultima Legislatura venne deciso che non sia punto necessario che il presidente rechi il verbale egli medesimo, ma che possa come che sia questo verbale venir trasmesso, purchè vi sieno sufficienti guarentie; e fu persino deciso che basta che il verbale venga trasmesso per mezzo della posta. Questa massima era già stata seguita anche anteriormente nelle elezioni di Cugia, Mastio e Bianchi.

Quanto all'altra obbiezione, che non fu proclamato il candidato che aveva avuto maggior numero di voti, anche qui

citerò i precedenti del Parlamento che ci ha preceduto, ed il vostro voto medesimo. Il Parlamento che ci ha preceduto seguì anche questo sistema rispetto alle elezioni Tibaldi e Biancoli, circa le quali fu deciso che, malgrado l'omessa proclamazione per parte del collegio elettorale, doveva l'elezione aversi per valida.

Voi medesimi, già in questi pochi giorni, a proposito delle elezioni Brunet e Falconcini, avete riconosciuto che, a malgrado dell'omessa proclamazione, doveva l'elezione ritenersi per valida. E perchè voi avete così deciso? Perchè per decidere altrimenti bisognerebbe aggiungere un articolo alla legge; ma, finchè l'onorevole relatore non ottenga che questo articolo alla legge si aggiunga, sarà pur forza riconoscere che una proclamazione non prescritta dalla legge, quando sia omessa, non può viziare la elezione. E difatti voi troverete all'articolo 92 stabilito che, quando dopo la prima votazione niuna elezione sia seguita, l'ufficio in persona del presidente proclamerà il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi. E così doveva essere, perchè, quando l'elezione non è compiuta al primo scrutinio, dovendosi procedere ad altra votazione fra quei due che ebbero maggior numero di suffragi, era indispensabile che il presidente dell'ufficio centrale proclamasse questi nomi, affinchè sapessero gli elettori a quale dei due candidati avessero a dare il loro voto.

Ma invece non vi ha prescrizione di legge la quale sancisca che, quando si tratta di elezione definitiva, debba la proclamazione farsi dall'ufficio elettorale; tanto è vero che, se fosse così stabilito, ne verrebbe in certo modo menomata quella prerogativa della Camera che vi era accennata poc'anzi, la quale consiste in ciò, che sempre la Camera sia libera di proclamare a deputati coloro che, secondo le risultanze della votazione, debbano essere dichiarati tali.

Quanto all'ultimo appunto che, cioè, non siasi tenuto conto del risultamento del voto di una sezione, il semplice riflesso che, tenendosi conto di questo risultamento, si sarebbe aumentato il numero dei voti conseguiti dal principe di Sant'Elia, che è appunto l'eletto, questo semplice riflesso, dico, basta a dimostrare come (intendendo la legge, come rettamente va intesa) non può neppure questa omissione ostare alla validità della elezione.

Che poi il presidente abbia fatto bene o male a non recare egli medesimo il verbale, che il presidente lo abbia fatto per paura o per desiderio di non incomodarsi, io non credo che sia cotesta una questione la quale meriti di occupare il tempo della Camera, dacchè, comunque risolta, non giova a nulla, essendo evidente non avervi alcuna necessità che il presidente porti egli stesso il risultamento dei voti. La è cotesta, ripeto, una discussione assolutamente oziosa. E sarebbe poi anche ingiusto che dovesse la condizione dell'eletto rimaner in sospeso, perchè si dubita intorno al caso di una omissione che non è imputabile a lui, e la quale, a qualunque caso si volesse attribuire, non può influire sulla validità dell'elezione.

Quindi è che io nutro fiducia piacerà alla Camera di uniformarsi ai precedenti, non solo della passata, ma di questa medesima Legislatura.

BROFFERIO, relatore. Sono dolente di dover prolungare questa discussione.

Non accennerò più che di volo qualche ultimo argomento, acciocchè la Camera possa con sicuro indizio portare la sua definitiva sentenza.

Il signor deputato Chiaves diceva primamente che egli non aveva udito come l'inchiesta si fosse ordinata sopra le singole circostanze che vennero da me accennate.

Il signor Chiaves giungeva nell'ultimo momento della di-

scussione, e per conseguenza non era obbligato di sapere tutto quello che si era detto e fatto quando egli era assente; ma io che queste cose aveva l'onore di rappresentare all'ufficio, e che dall'ufficio vedeva accolte, posso saperne qualche cosa di più del deputato Chiaves.

Quanto a ciò che diceva l'onorevole Di Marco che egli era arrivato prima e che non sa che siasi ordinata l'inchiesta sopra altro che sul fatto dell'intendente, io non gli accennerò che una circostanza sola, cioè che, per istanza del presidente del III ufficio, il signor deputato Poerio, si dichiarava doversi chiedere l'originale dei verbali, acciocchè si vedesse se fosse occorsa in essi qualche alterazione. (*Il deputato Poerio fa un cenno affermativo*)

Il segno di approvazione di cui mi onora il signor Poerio dice abbastanza alla Camera se io sia o no nel vero e nel giusto.

Soggiungeva il signor Chiaves avere, a creder suo, maggior responsabilità l'intendente di una provincia di quello che abbia il presidente di una sezione elettorale.

CHIAVES. Non ho detto questo: ho detto maggior responsabilità nell'intendente che in un elettore.

BROFFERIO. Sia pure; qui non si tratta di un elettore, si tratta di un presidente, e quand'anche si fosse trattato di un semplice elettore, io soggiungo al signor Chiaves che quando si tratta di elezioni io ho maggior fiducia in qualunque semplice elettore, che in un impiegato del Governo, qualunque egli sia. (*Bravo! a sinistra*)

Il signor Chiaves per mostrare come l'articolo 86 abbia ricevuto modificazioni dalla stessa legge elettorale, cita l'articolo 95, il quale così prescrive: « I membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale della elezione prima di sciogliere l'adunanza e lo indirizzeranno al Ministero dell'interno nei giorni otto dalla sua data. »

Se dunque, dice il signor Chiaves, ordina la legge che una copia di questo verbale debba mandarsi al Ministero dell'interno, quale danno vi sarà se la copia che deve andare all'ufficio principale del collegio vada invece all'intendente generale?

Questo argomento non mi convince nè punto, nè poco; la copia che deve andare al Governo vada pure alla sua destinazione, ma quella che deve andare alle sezioni debbe andarci come una affermazione, anzi come un controllo di quella che va spedita al Governo. Sono due casi in cui non havvi parità alcuna.

Io non credo poi di dover rispondere alle personali allusioni del deputato Chiaves; se dovessi rispondere, gli direi che chi è avvezzo al Parlamento non porta in seno della Camera questioni di giornali o di particolari incidenti accaduti fuori della Camera; soggiungerei che io era avvezzo al Parlamento molto prima che il signor Chiaves lo fosse, e che egli è troppo giovane per lanciar sarcasmi contro chi nelle lotte per la patria fece antiche prove... (*Mormorio al centro*) Nè il mormorio m'impedirà di dirgli che io era avvezzo a combattere per la libertà quando egli non ne aveva ancora imparato il nome.... (*Rumori*)

Voci a sinistra. Si lasci parlare l'oratore.

Altre voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Questa è una personalità. Le personalità sono vietate, io non posso permetterle.

BIXIO. Non bisognava permettere all'altro oratore le personalità.

PRESIDENTE. Non vi è stato nel discorso dell'onorevole Chiaves fatto personale, perchè egli ha parlato in genere d'un giornale, ed un giornale non è una persona.

CRISPI e MUSOLINO. Si lasci parlare !

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni...

BROFFERIO. (Con forza) Non ho ancora terminato.
Voci a sinistra. Si lasci finire !

BROFFERIO. Chiedo mi sia serbata la libertà di parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per terminare il suo discorso sull'elezione contestata.

CHIAVES. Chiedo di parlare per un fatto personale.

BROFFERIO. Il mio fatto personale non si lasciò esaurire, signor Chiaves. Giustizia per tutti. Continuo intanto la discussione.

Il signor Boggio ha fatto osservare che la questione verte sopra due fatti già giudicati dalla Camera; il primo è quello dell'intendente che fu surrogato al presidente; l'altro è quello della proclamazione del deputato.

Come già dissi, qui non si tratta d'annullamento; si tratta d'inchiesta. Soggiungo inoltre che i fatti dal signor Boggio citati sono due fatti disgiunti: una volta si trattava dell'intendente, un'altra volta si trattava della proclamazione del deputato. Ora si concretano in una sola elezione i due fatti che, congiunti, hanno molto maggior forza che separati; a questi fatti si aggiungono inoltre molte altre particolari contingenze, come quelle del deputato che è membro del Governo, e degli elettori che illegalmente diedero il loro suffragio, perchè si scorga, se non la necessità dell'annullamento, quella almeno dell'inchiesta.

Persisto pertanto a raccomandare alla Camera le conclusioni del III ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIAVES. Mel permetta la Camera; debbo fare una dichiarazione. (No! no!) È necessaria una brevissima replica. Sebbene non sia troppo lunga la mia carriera parlamentare. . . . (Interruzioni — Ai voti! ai voti!)

Se la Camera non vuole ch'io parli, tacerò.

PRESIDENTE. La Camera dimanda che si vada ai voti...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore del III ufficio, il quale propone che si assumano, per mezzo di un'inchiesta, informazioni che dalla maggioranza dell'ufficio si credono necessarie per potersi formare un giudizio sulla validità o invalidità di quest'elezione.

(Dopo prova e controprova, la Camera respinge la proposta dell'inchiesta.)

Ora pongo ai voti l'approvazione dell'elezione fatta dal collegio di Terranova nella persona del signor principe di Sant'Elia.

(La Camera approva.)

Se non vi sono altri relatori del III ufficio, inviterò l'onorevole Cantelli, relatore del IV ufficio, a recarsi alla ringhiera.

CANTELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla elezione del collegio di Ciriè nella persona del signor cavaliere Pescatore.

Questo collegio è composto di quattro sezioni, nelle quali sono iscritti 908 elettori. Si presentarono alla prima votazione 596 elettori, e i voti toccarono 317 al cavaliere Pescatore, 274 al cavaliere Demaria.

Il primo avendo ottenuto la maggioranza degli elettori votanti e più del terzo degli iscritti, fu dall'ufficio proclamato deputato. Le operazioni dell'elezione seguirono regolarmente.

Al verbale dell'elezione andava unita una protesta di alcuni elettori contro la elezione medesima; due altre proteste giunsero dopo all'ufficio IV: in tutto sono 35 elettori i quali protestano contro la elezione del cavaliere Pescatore.

Le ragioni delle proteste sono due: si dice, in primo luogo, che l'ufficio della sezione principale di Ciriè fece l'appello degli elettori valendosi di una copia della lista originale autenticata, in luogo di valersi della lista originale medesima; ma a questa accusa ha risposto l'ufficio di Ciriè medesimo, che è bensì vero che l'appello nominale si fece sopra una copia autentica della lista originale, ma che la lista originale medesima stette tutto il tempo dell'elezione affissa nella sala, e che in conseguenza l'ufficio credeva di avere in questo modo adempiuto ai termini della legge. Sta infatti che la legge prescrive che la lista originale debba essere affissa nel luogo dell'elezione, e che nessuno possa dare il voto se non è registrato in quella lista. Per questa parte adunque l'accusa è persa al IV ufficio destituita d'ogni fondamento.

Più grave è il secondo appunto.

Secondo la protesta, l'amministrazione municipale della sezione di Ciriè, prima dell'elezione del 27 gennaio, e dopo la promulgazione del decreto elettorale del 17 dicembre, introdusse nuovi nomi nella lista elettorale, e ne radiò alcuni altri,

L'ufficio si è procurato la lista originaria della sezione di Ciriè, e dall'esame di questa lista ha potuto convincersi che realmente dopo la promulgazione della legge elettorale del 17 dicembre furono dal Consiglio municipale di Ciriè aggiunti alla lista elettorale 31 elettori, e ne furono radiati 7. La legge elettorale 17 dicembre dice in modo positivo che l'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno segua si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate. E l'articolo 19 dice, che, appena costituite le amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno, ecc. Seguono dopo tutte le prescrizioni per formare le prime liste.

La Giunta municipale del comune di Ciriè adunque, nel fare l'aggiunta di alcuni elettori nelle liste elettorali e nel radiarne altri, ha interpretato la legge come se si trattasse di una prima elezione, come se la legge elettorale fosse legge veramente nuova, e che perciò ciascun comune avesse dovuto passare alla formazione di nuove liste. Questa interpretazione è erronea secondo l'avviso del IV ufficio, giacchè, giusta la legge votata dal Parlamento nell'ottobre 1860, il Governo aveva solo la facoltà di variare la circoscrizione dei collegi elettorali; quindi in tutte le altre parti la legge antica rimaneva intatta.

Da ciò deriva la conseguenza che nelle antiche provincie, nelle quali fu pubblicata la legge elettorale del 1860, non si doveva procedere alla formazione di nuove liste elettorali, e che, se si fosse in condizioni ordinarie, l'elezione del collegio di Ciriè per ciò solo dovrebbe annullarsi. Ma le attuali circostanze, secondo il parere del IV ufficio, non sono circostanze ordinarie; evidentemente il Governo nel pubblicare la legge del 17 dicembre le diede il carattere di legge nuova. Infatti questa legge porta una data diversa da quella che aveva la legge originale; questa legge è controfirmata da un ministro, che non è quello che firmava la legge originale, e nel pubblicarla il Governo ha detto all'articolo 1:

« La tabella di circoscrizione dei collegi elettorali del regno in data d'oggi, vista d'ordine nostro dal ministro dell'interno, è approvata per essere sostituita a quelle attualmente annesse alla legge elettorale del 20 novembre 1859 ed ai decreti del regio Governo della Toscana e del governatore delle provincie dell'Emilia in data del 21 e del 25 gennaio 1860.

« Art. 2. La legge elettorale summenzionata, colle necessa-

rie modificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all'articolo 1 del presente, sarà promulgata in tutte le provincie dello Stato. »

Questi fatti possono aver tratto in errore molti municipi, e tra questi certamente il municipio di Ciriè, il quale ha creduto in buona fede che la pubblicazione di questa legge importasse ai comuni il diritto di rifare le liste elettorali. E che questa interpretazione potesse essere in buona fede stata adottata dal municipio di Ciriè, non deve far meraviglia dal momento che si è visto il Governo della provincia di Cuneo aver emanato una circolare ai municipi di quella provincia, nella quale li invitava a formare di nuovo le liste elettorali in seguito alla proclamazione della legge elettorale. Questa circolare porta la data del 7 gennaio. Alcuni giorni dopo, il 12, sia perchè il governatore di Cuneo si avvedesse di avere forse non bene interpretata la legge elettorale, sia perchè il Governo non dividesse la sua opinione, il 12 gennaio emise una seconda circolare, nella quale avvertì i comuni della provincia che non era già necessario che essi formassero di nuovo le liste elettorali, ma che dovevano limitarsi a farvi quelle aggiunte e modificazioni che le condizioni degli elettori fossero per richiedere.

Stabiliva dunque il governatore della provincia di Cuneo che, quantunque i comuni non fossero nell'obbligo di riformare le liste elettorali, potevano però introdurre queste variazioni.

Non risulta quindi che il Governo di Torino, nella cui circoscrizione è il comune di Ciriè, abbia fatto una circolare analoga a questa, ma il fatto della circolare del governatore di Cuneo può mostrare come si poteva molto in buona fede interpretare in questo senso la legge dal comune di Ciriè, dal momento che il governatore della provincia di Cuneo vi aveva data quell'interpretazione.

In secondo luogo l'ufficio IV ha considerato le conseguenze che ha avuto la modificazione portata alla lista elettorale del comune di Ciriè fatta dalla Giunta municipale.

I 31 elettori aggiunti nella lista hanno tutti i requisiti voluti per essere elettori. I 55 elettori, i quali protestano contro l'elezione del collegio di Ciriè, non fanno nessun appunto contro la qualità di questi elettori; nessuno ha mosso un dubbio che non siano realmente elettori, che non abbiano realmente le qualità di elettori, quei 31 cittadini che sono stati aggiunti alle liste elettorali di Ciriè.

L'elezione nel collegio di Ciriè è stata fatta da persone che avevano realmente le qualità richieste per essere elettori, da persone che sarebbero state incluse nelle liste elettorali, se l'elezione fosse stata fatta dopo il tempo in cui queste liste vengono modificate. Non si può mettere in dubbio che abbiano queste qualità di elettori, sia perchè risulta dalle liste elettorali che tutte queste qualità sono state dal Consiglio municipale riconosciute, sia perchè la lista elettorale così modificata è stata pubblicata nei termini voluti dalla legge, ed il comune di Ciriè lasciò passare il tempo necessario per ricevere le opposizioni prima di renderla definitiva; sia perchè le proteste fatte dai 55 elettori non mettono menomamente in dubbio che gli elettori aggiunti nella lista non abbiano le qualità di elettori.

Per una parte quindi va constatata la buona fede del comune di Ciriè nel procedere a questa modificazione. In secondo luogo non è messo in dubbio che gli elettori aggiunti alla lista non abbiano le qualità volute. In terzo luogo è da aversi riguardo alle circostanze straordinarie in cui ci troviamo, per le quali non solo nel comune di Ciriè, ma in molti altri, e specialmente nella provincia di Cuneo, le liste elet-

torali devono certamente essere state modificate nel modo analogo in cui l'ha fatto il comune di Ciriè; in guisa che l'annullamento di quest'elezione importerebbe quello di molte altre fatte in buona fede.

A nome quindi del IV ufficio ho l'incarico di proporre alla Camera di convalidare quest'elezione; sebbene anche l'ufficio riconosca come non sarebbe affatto regolare, in condizioni normali, la condotta del comune di Ciriè, pure, trattandosi di circostanze straordinarie, esso è venuto nella anzidetta conclusione.

BOGGIO. Se la questione potesse stare sul terreno su cui la collocò la seconda parte delle conclusioni dell'onorevole relatore, se cioè la Camera, per dichiarare regolari le operazioni compiutesi nel collegio di Ciriè, dovesse desumere il suo criterio dalla buona fede alla quale s'informasse la novità introdotta nelle liste, io certamente non sorgerei ad impugnarle le conclusioni che vi sono proposte, imperocchè non è punto nel mio pensiero di attribuire quella variazione introdotta nelle liste di Ciriè ad alcun intendimento meno che retto.

Io concordo nel riconoscere che in pienissima buona fede quella novità si sarà compiuta; ma la questione sta nel vedere se la buona fede di coloro che commettono un'irregolarità basta perchè l'irregolarità sia dissipata.

Sono le conclusioni del relatore che mi autorizzano a formulare così la questione, imperocchè egli medesimo vi ha con molta lucidità e facondia accennato le ragioni per le quali l'operato del comune di Ciriè si deve intendere irregolare.

Siamo dunque d'accordo su questo punto che le liste non si devono toccare; ma si soggiunge dall'onorevole relatore, che per altro la buona fede di chi opera l'innovazione debbe sancire l'irregolarità. Questo principio ognuno vede dove ci condurrebbe.

Se la buona fede bastasse a sanare la violazione della legge, io non so più in qual caso, massime in materia elettorale, la legge rimarrebbe salva; imperocchè per l'onore della nazione, per l'onore del paese, possiamo e dobbiamo constatare questo fatto, che, se frequentemente si annullarono elezioni, mai o quasi mai accadde che l'elemento della mala fede vi abbia dato motivo; si annullarono molte volte elezioni perchè irregolari, sebbene in tutta buona fede le irregolarità si fossero commesse; ma il sancire il principio che, sempre quando l'irregolarità è stata commessa in buona fede, si debba la medesima dire sanata, equivarrebbe per me ad autorizzare la conseguenza che, quando si annulla un'elezione, sempre ciò debba accadere perchè si crede viziata da intendimento meno che retto.

Mi sembra adunque che la natura stessa della materia che ci occupa, della regolarità delle operazioni elettorali, la quale è indipendente affatto dal concorso o dalla mancanza di buona fede, rende inammissibile l'argomento che si vuol addurre per sanare l'intervenuta irregolarità; massime poi che questa medesima buona fede, che io, ripeto, non contesto, anzi ammetto pienamente, questa medesima buona fede non si potrebbe giustificare per estendere la conseguenza tant'oltre dal farci supporre che nel fatto in questione non ci sia tutta la irregolarità che pure c'è.

Ci si disse: vedete che tanto più dobbiamo credere scusabile il fatto di quel comune, in quantochè vi fu un funzionario del Governo, vi fu il governatore di Cuneo, il quale mandò una circolare ai comuni, eccitandoli a far ciò che appunto in Ciriè venne fatto. Ma, o signori, se il comando di Ciriè dipendesse dalla provincia di Cuneo, se per conseguenza al comune di Ciriè fosse pervenuta quella circolare, io vedrei

con maggior fondamento il perchè si rechi in mezzo quest'esempio; ma non so troppo capacitarvi che le erronee istruzioni date dal funzionario che reggeva una tutt'altra provincia debbano scusare un'irregolarità che l'ufficio medesimo ravvisava meritare questo nome.

Si è soggiunto che in molti altri comuni, ed appunto nella provincia di Cuneo, tratti in errore dalla circolare del governatore, si rilocarono le loro liste, e che perciò, se annulliamo quest'elezione, è probabile che molte altre si debbano annullare.

A questo riguardo anzitutto osserverò che forse questo inconveniente non è tale che debba tanto sgomentarci, come all'onorevole relatore parrebbe; inquantochè un'irregolarità, se è denunciata, se contro di essa esistono reclami, allora sorge la necessità di pronunciare; ma quando un'irregolarità non viene rilevata, non ne sorge punto per la Camera il debito di prendere l'iniziativa, per sapere quali comuni abbiano modificate le loro liste.

Perciò avrebbe dovuto il relatore, non già proporre in genere questa massima, che, se decidiamo la nullità in questo caso, bisogna annullare tutte quelle avvenute in altri comuni, dove la medesima irregolarità sia accaduta, ma dovea piuttosto cercare, se vi fossero altri reclami analoghi.

Siccome ormai le elezioni sono per la massima parte riferite, e ci stiamo occupando solo di quelle contestate, e non risulta che al novero di tali nomine appartengano molte di quelle alle quali si opporrebbe questa irregolarità, così l'inconveniente non è così grave e temibile come al signor relatore piacque di accennarvi. Ma, del resto, fosse pure che non una, ma più elezioni si dovessero annullare, io credo che sarà sempre minore inconveniente quello di far rifare le operazioni elettorali in alcun collegio, anzichè il sancire un principio che vulnera profondamente la legge. L'ha già dichiarato il relatore istesso; io poi citerò un fatto solo, ricorderò cioè che questo articolo 53 fu sempre stato inteso con tanto rigore (e così deve essere se si vuole che le liste elettorali rivestano il carattere di autenticità), la inviolabilità delle liste fu sempre siffattamente osservata, che intervenne una sentenza della Corte d'appello in questo caso: era morto un elettore, il figlio suo erede domandò di essere iscritto sulle liste, perchè prendeva, come è naturale, il posto di suo padre; il giudicato della Corte d'appello dichiarò che, finchè non si operasse la revisione ordinaria generale delle liste elettorali, egli, malgrado il suo diritto fosse incontestabile, non poteva domandare l'iscrizione, appunto perchè questo principio della inviolabilità della legge elettorale doveva e deve star saldo contro ogni eccezione.

Nel caso concreto attuale mi sembra concorrere una considerazione speciale; se si trattasse di una di quelle elezioni, nelle quali l'eletto ha riunito una grande maggioranza, potrebbe invocare il riflesso che molte volte persuase la Camera a non pronunciare la nullità; in altra occasione essa dichiarò che, sebbene fosse quella una operazione irregolare, allorchè l'irregolarità non abbia punto potuto influire sull'esito della votazione, si potesse considerare come insufficiente per l'annullamento.

Nella fattispecie che cosa abbiamo?

Il deputato eletto ottenne 317 voti ed il suo contraddittore 274; vi è dunque una differenza di 43 voti. Si narra come siano stati aggiunti 31 elettori, e come siansene levati, credo, sette; dimodochè vi sono 38 elettori, tra aggiunti e levati, da codeste liste.

La differenza tra l'eletto e quello che primo a lui si avvicinò è di 43 voti; è dunque evidente che questi 38 elettori

tra aggiunti e sottratti, poterono influire nella determinazione della maggioranza.

Nè mi si potrebbe con fondamento obiettare che avesse l'ufficio constatato come i trentuno aggiunti e i sette ritolti fossero tutti da aggiungere o da ritogliere, poichè a questo rispondo che se il collegio elettorale fosse costituito dal solo municipio di Ciriè, se negli altri comuni si fosse compiuta la stessa operazione, se si fossero aggiunti quelli che erano da aggiungere e cancellati quelli che erano da cancellare, starebbe la replica. Ma invece, badate, signori, in quali condizioni ci troviamo; il collegio elettorale, di cui è questione, comprende più comuni; in uno di questi si cancellarono sette e si aggiunsero trentuno elettori; gli altri comuni lasciarono le liste come stavano; se anch'essi avessero potuto modificarle, è possibile che la proporzione prodotta dalla variazione delle liste fosse la medesima che fu in Ciriè, vale a dire che avrebbe potuto essere maggiore il numero degli elettori aggiunti, che non quello degli elettori sottratti. Intanto che cosa è accaduto? Gli altri comuni hanno osservata la legge, l'hanno applicata rettamente, secondo le conclusioni dell'egregio signor relatore, e per ciò appunto si trovarono nella condizione d'aver un numero d'elettori minore di quello che ebbe il dì delle elezioni il comune di Ciriè, nel quale in buona fede sì, ma in sostanza fu violata la legge. Ora io vi domando in tal condizione di cose, quando la cifra degli elettori o cancellati a Ciriè supera il numero dei voti che mancarono al candidato soccombente, quando si vede che questo maggior vantaggio del comune di Ciriè ha potuto influire sull'esito definitivo della votazione, quando si riflette per ultimo che questo maggior vantaggio goduto dal comune di Ciriè fu il frutto della violazione della legge, mentre agli altri comuni toccherebbe il danno per avere rettamente intesa ed osservata la legge, pare a me che dobbiamo concludere trovarsi noi in un dì quei casi nei quali vuoi il rispetto non della lettera soltanto, ma dello spirito della legge, nel quale il rispetto della vera volontà elettorale vuole che si mandino rifare le operazioni del collegio.

Quest'annullamento per nulla influirà, come è ben naturale, sul giudizio che ciascuno di noi porterà su coloro che fecero le variazioni nelle liste del comune di Ciriè, perchè siamo d'accordo che questi mutamenti si fecero in buona fede; ma, mandando rifarsi le operazioni elettorali, noi otterremo questo risultamento: che la persona, la quale nella nuova votazione riunirà la maggioranza, sarà quella che realmente rappresenterà il suffragio di coloro che avevano il diritto di dare il voto, mentre, convalidando quest'elezione, si corre grave pericolo che per noi si sancisca il voto d'una maggioranza che non era la vera, e che non può chiamarsi la maggioranza legale, perchè nella sua formazione ha influito una violazione di legge che è riconosciuta dallo stesso ufficio che vi propone la convalidazione di quest'elezione.

Per questa considerazione, o signori, io vi prego di voler dichiarare nulla l'elezione della quale si tratta.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CANTELLI, relatore. Il IV ufficio ha riconosciuto che in condizioni normali un municipio non può modificare le liste elettorali, se non nelle tornate di primavera; ma l'ufficio ha pure riconosciuto che la legge 17 novembre, promulgata come legge nuova, nel modo con cui fu pubblicata, lasciava il dubbio, se tale fosse realmente.

Quando non si fa che ristampare una legge, in essa si mettono la data della vecchia legge e la firma dei ministri che proposero la prima legge; quando invece una legge è pubblicata con cambiamenti in una parte sostanziale, con muta-

menti nella data e colla firma di un ministro diverso da quello che proponeva la prima legge, se non è una legge nuova, certamente ne ha tutto il carattere. Ed il IV ufficio è stato molto in dubbio, se realmente sia da condannarsi il municipio di Ciriè per aver dato quest'interpretazione alla legge.

Ma in questo caso veramente v'era un dubbio di interpretazione; la buona fede valeva a scartare qualunque idea preconcetta che avesse il comune di Ciriè di voler alterare queste liste in pensiero di broglio elettorale.

Del resto la buona fede da me allegata nell'operato di quel municipio non è che una delle considerazioni che hanno indotto il IV ufficio a proporre la validazione dell'onorevole Pescatore; ve ne sono altre due importanti, quella cioè dell'aver gli elettori che sono stati iscritti nelle liste elettorali i caratteri di elettori, di non esservi alcune proteste contro il carattere degli elettori medesimi, e finalmente di aver l'ufficio proceduto in questa revisione di liste coll'osservanza della legge, in modo che la lista fu pubblicata, ed è stata fatta facoltà agli elettori iscritti di presentare i loro reclami; dimodochè, se veramente qualcheduno degli iscritti non fosse stato elettore, sarebbe stato radiato dalle liste dietro istanza fatta dagli altri elettori: ora in tre reclami fatti, sottoscritti da 35 elettori, non v'è una parola che accenni al dubbio che i 31 elettori iscritti non siano realmente elettori.

La citazione della circolare del governatore di Cuneo si fece allo scopo di assolvere il comune di Ciriè dall'irregolarità in cui può esser caduto, e nell'intento soltanto di mostrare come questa interpretazione della legge era stata fatta anche da un alto funzionario dello Stato.

Quanto alla considerazione fatta dall'onorevole Boggio che un solo dei comuni del collegio abbia fatte le modificazioni della legge prescritte, veramente all'ufficio non è risultato che gli altri non abbiano fatte queste modificazioni. Ma se quelli che sono stati chiamati sono realmente elettori, resta sempre la considerazione messa in campo dal IV ufficio, che la nomina è stata fatta da persone che avevano la qualità voluta dalla legge per procedere a tale elezione.

Per questi motivi io persisto nelle conclusioni che a nome del IV ufficio ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. In sostegno delle conclusioni dell'ufficio IV io non farò che due osservazioni. La prima è che qui si tratta non solo d'un atto di buona fede, ma d'un atto evidentemente appoggiato alla legge, poichè non è soltanto il collegio di Ciriè il quale abbia creduto che la legge avesse ad interpretarsi in modo che si dovesse addivenire alla formazione di una nuova lista, ma sibbene moltissimi altri collegi, ed anche molti dei deputati che seggono in questa Camera; tant'è che nel III ufficio insorse la questione, se si dovessero invece ritenere come invalide e nulle le elezioni che furono fatte secondo le liste antecedenti; dimodochè ciò dimostra chiaramente che la legge stessa, come oggi osservò l'onorevole relatore, presenta un gravissimo dubbio, se cioè sia più regolare il procedere secondo le liste antecedenti, oppure secondo le nuove.

L'altra osservazione che intendo sottoporre alla Camera è la seguente.

L'onorevole Boggio ha detto: se le elezioni della provincia di Cuneo, le quali furono fatte secondo le nuove liste, fossero già approvate, allora io mi asterrei dal fare osservazioni. Ebbene, dalle informazioni che ho assunto, risulta che di dodici collegi della provincia di Cuneo sette elezioni furono già approvate.

Io non credo pertanto che in questa Legislatura, in questa

stessa tornata, si può dire, la Camera voglia giudicare con due pesi e con due misure. La Camera ha già approvato altre elezioni fatte secondo le liste nuove, quindi io credo che debba anche approvare l'elezione fatta dal collegio di Ciriè nella persona del professore Pescatore.

BOGGIO. Appunto perchè io divido l'opinione dell'onorevole mio amico Cavallini, che noi non vorremo adoperare due pesi e due misure, io mi lusingo, o signori, che vi piacerà di decretare l'annullamento di quest'elezione, affinchè la fiducia che l'onorevole Cavallini ed io abbiamo in noi reciprocamente non sia delusa.

La questione, alla quale accennava l'onorevole Cavallini, l'avete discussa e decisa, e precisamente nel senso nel quale vi prego a volerla decidere anche oggi.

Si riferirono le elezioni di due collegi di Livorno nelle quali, se mal non mi appongo, si opponeva appunto che non si erano modificate le liste. Voi udiste una lunga relazione (lunga per il tempo che occupò, ma non certamente in se stessa per la soddisfazione che recò a quanti la udirono), nella quale l'onorevole nostro collega Cempini enumerava le molte e buone ragioni per le quali le due elezioni di Livorno si dovevano convalidare, non ostante che una protesta ne chiedesse l'annullamento, appoggiandosi alla circostanza che fossero state fatte sulle antiche liste.

Se dunque le elezioni nelle provincie nuove si dovessero compiere sulle liste antiche, o su le liste modificate, ell'è questione che fu già portata davanti a voi, e minutamente agitata in una dotta relazione, e fu da voi decisa col vostro voto; invece se si potessero nelle antiche provincie modificare le liste elettorali, è questione affatto nuova, e che non vi fu recata dinanzi.

Voi approvaste le elezioni di parecchi collegi nei quali esse erano seguite su liste modificate, ma le approvaste, perchè nessun reclamo era venuto a porvi in guardia contro questa irregolarità; se reclami fossero sorti, e specialmente se la questione, invece di venire sulla elezione di Ciriè, fosse sorta a proposito di una elezione qualunque della provincia di Cuneo, dopo il voto dato nelle elezioni di Livorno, che cosa avreste deciso? Che se il vostro voto aveva respinto i reclami degli elettori livornesi tendenti a che si dichiarassero nulle le elezioni fatte sulle liste antiche, dovevate per conseguenza accogliere invece i reclami di quegli altri elettori che si lagnano essersi fatta l'elezione su liste modificate.

L'argomento adunque che, senza volerlo, m'immagino, mi somministra l'onorevole mio amico Cavallini, è quello che influirà molto, io spero, sulla vostra deliberazione.

In ordine alla replica dell'onorevole relatore aggiungerò una sola avvertenza. Nel caso concreto si tratta di un collegio diviso in cinque sezioni: in una di queste sappiamo che le liste elettorali furono modificate; dobbiamo avere la persuasione che nelle altre quattro non lo furono; imperocchè, se lo fossero state in alcune di quelle altre, certamente gli elettori, che fecero parte della maggioranza, non avrebbero tardato sino ad ora a renderne informata la Camera, non potendosi ignorare che la presente questione si sarebbe sollevata.

Ora badate alla proporzione. Noi avremmo una sezione che, per la modificazione delle liste elettorali, acquista un numero maggiore di elettori, perchè per sette che se ne cancellano, se ne aggiungono trent'uno, cioè ci guadagna ventiquattro elettori; e ciò non osservando la legge, commettendo un'irregolarità, come disse l'onorevole relatore: abbiamo poi le altre quattro sezioni, le quali, rispettando la legge, ebbero al dì dell'elezione un numero minore di elettori. Ora la stessa ragione che fece aumentare il numero degli elettori a Ciriè,

lo avrebbe pur fatto crescere nelle altre quattro sezioni, perchè questa ragione sta, come sapete, nelle disposizioni medesime della nostra legge elettorale, la quale, per le condizioni di elettorato che segna, debbe produrre quest'effetto di far sì che il numero degli elettori vada ogni anno piuttosto aumentando che non diminuendo; il che non è l'ultimo pregio della nostra legge elettorale.

Ora dunque se voi sanciste la validità di quest'elezione non solo usereste due pesi e due misure, ma verreste ad introdurre la massima che si può, violando la legge, procurare il vantaggio proprio con danno altrui; imperocchè qui realmente una delle cinque frazioni avrebbe, trasandando la legge, vantaggiato a scapito delle altre quattro sezioni.

Dunque, in nome dell'uniformità dei vostri precedenti, in nome della giustizia distributiva, io vi domando l'annullamento dell'elezione di Ciriè.

PESCATORE. Chieggo facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Poichè il collegio di Ciriè già da dodici anni mi manda al Parlamento, spero che la Camera vorrà tenermi per iscusato se io, non volendo mancare gravemente al mio dovere verso i miei antichi elettori, aderendo all'espresso loro desiderio, assumo la difesa del loro operato.

Se la causa dell'elezione del collegio di Ciriè pendesse dal decidere questo punto, cioè se le liste elettorali si dovessero riformare, quella causa sarebbe perduta; giacchè il Parlamento ha con ragione già dichiarato che le antiche provincie potevano valersi delle liste già esistenti. Io però credo che la presente questione è ben diversa da quella che la Camera con sua decisione ha già risolta.

La nuova questione consiste in vedere se, potendo senza dubbio le antiche provincie valersi delle liste elettorali antiche, queste medesime antiche provincie avessero però quel diritto che avevano e che esercitavano le nuove provincie, di rivedere le vecchie liste e di raccogliere tutti gli elettori capaci al momento dell'elezione, come le nuove provincie raccoglievano i loro.

E qui dirò primamente che io non comprendo come si sia detto e ripetuto a sazietà con tanta sicurezza che il collegio di Ciriè ha violato la legge.

No, signori, non ha violata la legge, e spero di dimostrarlo irrefragabilmente. Esso ha operato secondo il diritto, quantunque sia pur vero che secondo il diritto hanno operato tutti quegli altri collegi, i quali si valsero delle sole liste antiche. E quando l'esito della dimostrazione fosse pur questo solo, che sia grandemente dubbiosa l'interpretazione della legge, che essa non abbia parlato chiaramente, che sul concetto della legge si possa con eguali probabilità opinare in un senso, e nel suo contrario, in allora io dirò che nessuno qui ha il diritto di assicurare che il collegio di Ciriè ha violato la legge, come nessuno può affermare che sia stata violata da quelli che procederono in senso contrario. Dal momento che la legge non ha in modo sufficiente rivelato il suo intendimento, vien meno la sua disposizione, perocchè, secondo il noto aforisma giuridico, *idem est non esse et non apparere*.

Per chiarire la questione che io affronto direttamente mi permetta la Camera che io faccia precedere i fatti e i documenti che vi si riferiscono.

È noto come il Parlamento diede il mandato al potere esecutivo d'accettare l'annessione delle nuove provincie, di creare il nuovo regno italiano, di fare le nuove circoscrizioni, e quindi convocare la rappresentanza nazionale. Se il potere esecutivo si fosse attenuto all'esecuzione materiale e letterale di questo

mandato, che cosa, o signori, avrebbe fatto? Avrebbe lasciato sussistere nelle antiche provincie la legge già quivi in vigore; avrebbe pubblicato nelle nuove la legge elettorale vigente, e già pubblicata nelle antiche, e, facendo la nuova circoscrizione, avrebbe promulgato in tutto il regno le sole nuove disposizioni.

Il potere esecutivo ha creduto d'aggiungervi qualche cosa; il potere esecutivo (e questo è un fatto incontestabile) ha dapprima operato la nuova circoscrizione dei collegi, ed ordinato, con ispecial decreto, che, in seguito a questa creazione del nuovo regno, si sarebbe promulgata per tutto lo Stato una legge elettorale comune; e quello che fu ordinato con ispecial decreto fu poi eseguito al 17 dicembre 1860, nel qual giorno fu pubblicata per il regno d'Italia una legge elettorale comune.

È vero che questa non è in gran parte che la riproduzione dell'antica; è vero che il mutamento essenziale consiste in quelle disposizioni che riguardano la nuova circoscrizione; è vero che vi si aggiunsero soltanto in fine alcune disposizioni transitorie; ma questo fatto che il potere esecutivo, senza alcuna necessità dipendente dal mandato ricevuto, ha promulgato pel nuovo regno *ex integro* tutta la legge elettorale, questo fatto, o signori, è certo e manifesto; e credo che la ragione ne sia manifesta e certa del pari.

Il potere esecutivo ha creduto che conseguenza necessaria della creazione di un nuovo regno fosse anche la promulgazione di una legge elettorale comune.

Il nuovo regno assorbe gli antichi Stati; per esso incomincia un'era novella. Parve incongruo quindi che il nuovo regno avesse una legge elettorale di esistenza anteriore alla creazione del regno medesimo.

In una parola, il fatto della promulgazione di una legge elettorale comune esprime un concetto ed un principio: il concetto ed il principio della parificazione delle provincie, della parità del diritto tra tutte le provincie del nuovo regno.

Da questi fatti, o signori, deriva la seguente questione: la legge elettorale 17 dicembre è dessa legge nuova o legge antica? Rispondo alla questione colla circolare del Ministero degli'interni del 6 gennaio scorso: dessa è nel medesimo tempo, ma sotto aspetti diversi, legge antica e nuova. È legge nuova, perchè la sua promulgazione *ex integro* costituisce una novazione; essa si volle presentare come la nuova legge elettorale del nuovo regno italiano; ma sotto un altro aspetto è legge antica, perchè in gran parte non è che la riproduzione dell'antica. Eccovi, o signori, le parole della circolare:

« La legge elettorale, stata testè pubblicata, e che regolar deve le varie operazioni elettorali, meno alcune modificazioni ed aggiunte rese necessarie dalle circostanze, non è che la riproduzione di quella del 20 novembre 1859. »

Così scrive il Ministero.

Dunque, non essendo che una riproduzione della legge antica, è sempre l'antica. Ma, d'altra parte, colla promulgazione *ex integro* in tutte le provincie del regno, l'antica si trasfonde nella nuova, nella legge 17 dicembre, la quale sola, dice la circolare, deve ormai regolare le elezioni. Stabilita così la verità e la genuina ragione dei fatti, facile, chiara, naturalissima si presenta la soluzione della nostra questione.

Che le antiche provincie avessero il diritto di valersi delle liste antiche non vi era dubbio, poichè le liste vecchie erano un fatto compiuto sotto la legge allora vigente, e quantunque la legge 17 dicembre si volesse considerare come nuova, questa non derogava punto all'autorità di un fatto compiuto sotto la precedente legge; l'autorità del fatto compiuto, ognuno lo sa,

rimane sino a tanto che una legge posteriore non vi deroghi espressamente, oppure virtualmente; la deroga virtuale risulterebbe dall'incompatibilità della legge posteriore col fatto anteriore; deroga espressa non v'era, incompatibilità neppure; perocchè la legge 17 dicembre, non mutando le condizioni dell'elettorato, si conciliava benissimo colle liste già prima formate sulle medesime basi. Dunque, a voler anche considerare come legge nuova la legge 17 dicembre, rimanevano in vigore le liste precedenti per autorità di fatto compiuto e non derogato, nè espressamente nè virtualmente. Le antiche provincie avevano dunque senza alcun dubbio facoltà di valersene; ma le medesime non avevano forse anche il diritto di formar nuove liste allo stesso modo che si faceva nelle nuove provincie?

Ecco, o signori, la questione che la Camera non ha ancora deciso.

Ora, signori, il principio della parità dei diritti tra le provincie del medesimo regno è superiore alla stessa legge, è un principio costituzionale. Io comprendo che la legge dica: le antiche provincie si valgano, se il vogliono, delle liste antiche; ma mi ripugnerebbe, mi parrebbe incostituzionale quella legge che dicesse: « Le provincie meridionali formano liste nuove, raccoglieranno tutti i loro elettori; le provincie settentrionali non avranno lo stesso diritto; a queste non permetto le medesime operazioni; esse son forzate a concorrere in confronto alle altre con minor numero di elettori. »

No, o signori, ciò non ha detto, nè ha inteso la legge. Anzi, presentandosi come nuova e parlando indistintamente lo stesso linguaggio a tutte le provincie dello Stato, la legge, come ho già avvertito, esprime e vuole esprimere il concetto dell'unificazione e della parità dei diritti. In una parola la nuovissima legge elettorale del 17 dicembre, indirizzandosi a tutto il regno, conferisce a tutte le provincie di esso lo stesso diritto, ed imporrebbe anche le medesime obbligazioni, e così anche l'obbligazione di riformare le liste, se da questo lato la parola della legge non incontrasse un limite nell'autorità del fatto compiuto; perocchè, quanto alle obbligazioni, quanto al distruggere i diritti quesiti, *certum est leges* (perdonatemi, o signori, questo latino) *futuris dare formam negotiis non ad facta praeterita revocari*.

Vuolsi annullare l'elezione del collegio di Ciriè, perchè ha violato la legge. Ma qual legge? La nuova? No certamente. Dunque l'antica. Ora l'antica dichiarava bensì invariabili le liste, ma lo dichiarava di tutto il regno: la disposizione è correlativa; dunque è inscindibile. Si applica a tutto il regno, o non si applica: se adunque avviene che in due terzi del regno si facciano liste nuove, cessa l'invariabilità anche nell'altro terzo: l'invariabilità non è giusta nè voluta dalla legge se non è generale. Dunque il collegio di Ciriè non ha violato la legge; sono i contraddittori che cercano di farne a carico suo un'erronea applicazione.

Rammerò io ancora i fatti della provincia di Cuneo che tutta intiera si comportò come il collegio di Ciriè? Ricorderò io le sette elezioni della provincia di Cuneo già approvate in condizione identica da questa Assemblea?

Mi si osserva che nei collegi di quella provincia non sorsero denunce. Ma la denuncia cangia forse la natura e l'identità del fatto?

Se tra le minoranze che rimasero succumbenti nei dodici collegi della provincia di Cuneo, non se ne trovò alcuna che pel solo fatto della riforma delle liste abbia creduto di poter reclamare, questa è una prova di più contro la minoranza del mio collegio, la quale, reclamando per nissun altro motivo che per quell'identico fatto, non si perita di adoprare un

mezzo giudicato sragionevole, infondato, immeritevole di riguardo dalle sue compagne.

Io spero, o signori, che approverete l'elezione di cui si tratta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del IV ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Ciriè nella persona del cavaliere Matteo Pescatore.

(La Camera approva.)

CANTELLI, relatore. Collegio di Atessa.

Nel collegio di Atessa vi sono 550 elettori iscritti, dei quali 550 si presentarono al primo scrutinio.

294 diedero il voto al signor Silvio Spaventa; 51 al signor Nicoli Melchiorre; 3 andarono dispersi; 2 furono dichiarati nulli.

L'elezione procedette regolarmente, nè vi ha reclamo di sorta contro la medesima. Essa era stata rimandata fra le contestate, per essere il signor Silvio Spaventa consigliere di luogotenenza; ma dopo la decisione presa ieri dalla Camera, l'ufficio IV unanime ve ne propone la conferma.

(La Camera approva.)

Collegio 8° di Napoli.

Elettori iscritti 505, 248 dei quali si presentarono al primo scrutinio.

Furono dati 119 voti al signor Liborio Romano; 61 al signor Moccia Giuseppe; 17 al signor Tito Nollì; 13 a Cicarelli Pasquale; 9 a Costa Gabriele; 28 andarono dispersi, 1 fu dichiarato nullo.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta, si procedette al ballottaggio, al quale concorsero 216 elettori.

Di questi, 162 diedero il voto al signor Liborio Romano; 54 al signor Moccia Giuseppe. Il primo fu quindi proclamato a deputato.

Le operazioni furono regolari, nè vi ha alcun reclamo intorno a quest'elezione. Come la precedente, questa pure era stata rimandata per essere l'eletto consigliere di luogotenenza; ma, dietro il voto reso ieri dalla Camera, l'ufficio vostro ve ne propone il convalidamento.

(La Camera approva.)

COLOMBANI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Nizza Monferrato.

Questo collegio si divide in cinque sezioni: Nizza Monferrato, Canelli, Costigliole, Mombaruzzo e Mombercelli. Gli elettori iscritti sommano a 1153; votarono al primo scrutinio 832, ed i voti si divisero nel modo seguente:

Il cavaliere Bona ebbe voti 542; l'ingegnere Mattei 187; il signor Nicolini 164; il signor Cornero 90; 15 voti andarono dispersi; 58 furono dichiarati nulli.

Il risultamento non essendo stato decisivo, si passò allo scrutinio di ballottaggio, nel quale presero parte 895 elettori, ed il cavaliere Mattei ottenne 452 voti, mentre il professore Bona non n'ebbe che 450; tredici schede furono dichiarate nulle.

I processi verbali non presentano alcuna irregolarità; vi furono bensì alcune schede dubbie, che si unirono ai processi verbali stessi; ma, in qualunque modo si leggano, ed a qualunque dei candidati si attribuiscono, non basterebbero a spostare la maggioranza. Per conseguenza, se non si dovesse che considerare il processo materiale dell'elezione, quella del signor Mattei non offrirebbe alcun dubbio.

Sorse bensì per un momento il dubbio sulla eligibilità del signor Mattei; si chiese, cioè, se il signor Mattei, il quale è

ingegnere capo-direttore delle costruzioni navali, sia o no eleggibile. È la questione che si è presentata nella passata Legislatura.

Perchè il signor Mattei sia eleggibile bisogna che abbia diritto ad essere compreso nella categoria sesta dell'articolo 97 della legge elettorale, cioè che si possa considerare siccome ufficiale superiore navale.

Sembrò al IV ufficio, prima di tutto, che il signor Mattei sia effettivamente ufficiale di marina, perchè nel regolamento 1816, se è incluso, a dir vero, nella categoria chiamata di maestranza, da una parte è escluso dall'altra categoria, che è intitolata degl'impiegati civili; e dall'altra, in una tabella annessa al regolamento stesso, è detto che l'ingegnere-capo, direttore delle costruzioni navali, ha il grado di ufficiale di vascello. Siccome nei regolamenti successivi questa qualità non sembra essere stata distrutta, così l'ufficio IV ritenne come cosa sicura che il signor Mattei fosse ufficiale di marina.

Rimaneva, in secondo luogo, la questione: se il signor Mattei fosse ufficiale superiore od inferiore; e per scioglierla era necessario ricercare i caratteri che distinguono gli ufficiali superiori dagli inferiori, i quali non possono essere che nell'importanza delle attribuzioni, nel soldo e nel trattamento, nel grado degli ufficiali immediatamente superiori od inferiori.

Esaminati tutti questi caratteri, e segnatamente l'importanza somma delle attribuzioni annesse alla carica dell'ingegnere capo direttore delle costruzioni navali, il IV ufficio non esitò un momento ad ammettere ch'esso fosse ufficiale superiore. Insisto su questi semplicissimi motivi dell'opinione del IV ufficio per dimostrare che, onde venire alle prese conclusioni, l'ufficio non ha dovuto ricorrere, pregiudicandolo, al principio delle assimilazioni, il quale non è da tutti ammesso. Dacchè il signor Mattei era ufficiale, e ciò non per assimilazione ma per legge, egli pei caratteri stessi della sua carica era necessariamente ufficiale superiore.

Il IV ufficio, seguendo del resto il precedente stabilito nel caso identico dall'antecedente Legislatura, vi propone per mio mezzo a voti unanimi di convalidare la elezione del cavaliere Mattei a deputato del collegio di Nizza Monferrato.

MELLANA. Mi rincresce che in una questione grave, il cui scioglimento può stabilire un precedente, io debba ora ragionare davanti ai banchi così diradati della Camera.

Spero che essa presterà attenzione alle mie parole, e che non vorrà lasciarsi indurre in errore dall'opinione dell'ufficio, il quale dice potersi senza pericolo convalidare quest'elezione indipendentemente dal principio dell'assimilazione, contro il quale si sentirono in questi giorni parlare pressochè tutti gli oratori. Io credo che questa sia un'assimilazione nè più nè meno.

La Camera ricorda come grave fosse la discussione a tale riguardo l'anno scorso, e come a pochissima maggioranza vicesse l'opinione contraria.

È strano il vedere come si lasci al Governo, ai suoi regolamenti di assimilare; e mi si permetta una parola che, se la memoria non mi falla, pronunciai anche l'anno scorso, questo ha tutti i caratteri del *teckin* russo; noi andiamo in Russia; siccome là l'autorità militare è superiore ad ogni altra, tutti gl'impiegati civili hanno un grado corrispondente ad un grado militare.

Qui da noi non siamo ancora giunti a tal punto, ma i regolamenti hanno però già fatto in alcuna parte qualche cosa di consimile: per esempio noi vediamo il cappellano in un reggimento, vediamo il chirurgo che sono assimilati ad un grado militare. Ma-e questo perchè? Perchè il soldato debbe

rendere il saluto, prestare l'obbedienza portata dalle leggi della disciplina.

Così è per il costruttore navale, il quale certo ha bisogno di mantenere la disciplina nei suoi soggetti, di averne tutto il rispetto; epperò gli fu dato un grado, perchè potesse farsi obbedire dai subalterni nello stesso modo che si fa obbedire ogni altro vero ufficiale.

Quando voi venite a dirmi che un regolamento assimila un tale impiegato ad un capitano di vascello, io vi rispondo che il regolamento non è la legge; che domani il ministro della guerra può farne un altro ed assimilare lo stesso impiegato ad un caporale o ad un ammiraglio, come più gli piacerà, perchè l'assimilazione non ha fondamento nella legge, mentre è sola la legge che regola le elezioni.

Quindi, a voler dire che il signor Mattei sia ammissibile in questa Camera, non v'hanno che due vie. O quella dell'assimilazione, quella di dire che l'impiego ch'egli occupa può essere assimilato ad uno fra quelli ammessi dalla legge, ed in questo caso io credo che entreremmo nel principio dell'assimilazione, rispetto al quale tutti siamo d'accordo di dover andare guardinghi, se noi non vogliamo annullare la legge: o vi è quella di ammettere un altro principio assai grave, cioè che qualunque disposizione governativa che assimila ne' suoi regolamenti, per i principii della subordinazione, un impiegato indirettamente addetto al servizio militare ad un funzionario militare, basti per fare dell'impiegato ineleggibile un impiegato eleggibile.

Ma v'ha di più, o signori; il legislatore quando definì le categorie d'impiegati che potessero qui sedere, non procedette a caso, ma ha ammesso quegli ordini d'impiegati che credeva che potessero, senza detrimento all'ufficio loro, portare quei lumi che erano indispensabili al Parlamento nelle discussioni delle singole leggi.

Ora non ha creduto il legislatore che il costruttore navale fosse di coloro che potessero abbandonare la costruzione per venire al Parlamento; non ha creduto che fosse di tale necessità il modo di costruire o di metter l'ascia in un modo più che in un altro, di dare ad un vascello una minore o maggiore portata, o cose simili; non ha creduto, dico, che fosse ciò di tanta necessità da ammettere il costruttore navale in questo recinto.

Io non discuto se ciò sia bene o male; certo è però che il legislatore non ha creduto d'ammetterlo. Ora, perchè un antico regolamento lo assimila ad un capitano di vascello, dovremo ammetterlo noi?

Io opino che, se la Camera crede che la discussione non sia abbastanza approfondita, la rimandi a domani. In caso diverso mi limito a proporre che l'elezione della quale si tratta sia dichiarata nulla, in quanto che l'individuo in questione è impiegato del Governo, e di quegli impiegati dalla legge dichiarati incapaci a sedere nella Camera.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, bisogna differire questa discussione a domani.

Prego i signori deputati a volersi trovare al tocco preciso, affinchè i lavori possano procedere con celerità.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della verificaione dei poteri.